

LE DIMORE STORICHE

PERIODICO DELL'ASSOCIAZIONE DIMORE STORICHE ITALIANE

Anno III - Maggio-Dicembre 1987 NN. 2/3

Spedizione in abbonamento postale gruppo IV 70% - Quadrimestrale



AIDSI

Membro della Union of European Historic Houses Associations

IL CASTELLO DI MONTECCHIO VESPONI

Fin dal 1014 si trovano in documenti notizie di questo Castello che apparteneva in origine alla vicina Abbazia di Farneta, e che era chiamato "castrum monticulus Guisponi". A causa del monticello su cui sorgeva fu detto poi "monticulus" e quindi Montecchio. Quanto all'appellativo Guisponi che con il tempo si corruppe in Vesponi si crede generalmente che questa parola sia a sua volta una corruzione del nome dell'antica famiglia aretina Guasconi che, probabilmente, ne sarà stata in antico padrona.

Passato poi in proprietà dei marchesi del Monte, nei primi del secolo XIII Montecchio si resse anche a Comune cui obbedivano le ville e le chiese e le piccole valli circostanti. Ma per poco, perché fu venduto nel 1234 dai conti di Campelle della consorceria dei marchesi del Monte, che lo avevano in proprietà, al Comune di Arezzo che si trovò spesso a competere con il Comune di Castiglione per le terre e le valli su cui era controversa la proprietà fra Castiglione e Montecchio. Considerato, topograficamente, nella visconterìa di Cegliolo rimase però sempre sotto la signoria del Comune di Arezzo fino al 1289, anno in cui, dopo la battaglia di Campaldino, passò, insieme a Castiglione, sotto la signoria di Firenze.

Ritornato in potere degli aretini, cadde sotto la signoria della famiglia Tarlati e di esso si servì specialmente Pier Saccone nella sua lotta contro Perugia. Datosi poi al duca di Atene, tiranno di Firenze, tornò sotto la giurisdizione del Comune di Arezzo e dopo il travagliato periodo 1343-47 passò sotto la signoria del Comune di Perugia che possedeva anche Castiglione.

Tornato in possesso dei Tarlati dopo il 1360, con il tramonto della potenza di questa famiglia si dette alla signoria di Arezzo.

Presto però venne in possesso, forse per il favore dei fiorentini, del celebre capitano di ventura Giovanni Hawkwood, detto l'Acuto, che ne rimase padrone

fino al 1393 nel cui anno, volendo tornare in Inghilterra, ne fece dono alla Repubblica di Firenze che lo ebbe poi ininterrottamente in signoria.

È nota la cinica ma arguta risposta – riportata da Franco Sacchetti nella centosettantunesima novella – data dall'Acuto a due frati minori che, recatisi in quel castello, appena alla sua presenza lo salutarono con le parole di rito: "Dio vi dia pace monsignore". E l'Acuto pronto: "E a voi tolga l'elemosina".

E ai frati, stupiti e spaventati, che gli chiedevano ragione della risposta, aggiunse: "Non sapete voi che io vivo di guerra? Se Dio mi desse pace morirei di fame come accadrebbe di voi se non riceveste l'elemosina".

Diminuita e sparita quasi del tutto, verso la metà del XVI secolo, la sua importanza strategica, per l'avvenuta perfezione delle armi da fuoco, fu dato poi a censo a private famiglie e nel 1641 fu eretto a marchesato della famiglia Capponi, ma poco dopo tornò in possesso della casa granducale.

(A. Del Vita - Castiglion Fiorentino nella storia e nell'arte - Ed. Alfieri & Lacroix - Roma - Milano, 1909).

Le fotografie sono di Carlo Sgrevi



Portone di accesso al Castello e Torre di avvistamento e rocca



Torre di avvistamento e cinta muraria



Palazzo di Simbirne eretto nel XVII sec. e Torre con Cassero

ASSOCIAZIONE

- 1 Il Consiglio direttivo
- 2 Niccolò Pasolini dall'Onda
Assemblea annuale
- 5 **In ricordo di Tino Ruggeri:**
Rosario Assunto
Per un'amicizia nuova e antica
Gian Ludovico Masetti Zannini
- 7 **Ricordo di un amico**

INTERVENTI

- 8 Ludovico Pratesi
I cortili di Roma
- 10 Orietta Floridi Budini Gattai
Castello di Montecchio Vesponi. Cronaca di un restauro
Pier Luigi Tanganelli
- 11 **Restauro conservativo**

NOTIZIARIO GIURIDICO

- 13 Niccolò Pasolini dall'Onda
Noi e gli altri: note di legislazione tributaria comparata
- 15 Carlo Lessona e Vittorio Chierroni
Sul regime I.V.A. per lavori edilizi in fabbricati soggetti a vincolo monumentale
- 20 D.L. 7 novembre 1987 n. 371 coordinato con la legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 449

NOTIZIE

- 21 Il riuso dei castelli
- 22 Dalle Sezioni: Abruzzo / Friuli Venezia Giulia / Lazio / Liguria / Lombardia / Marche / Piemonte / Puglia / Toscana / Veneto

Contiene inserto:

"Beni culturali privati. Manuale di aggiornamento di norme vigenti"
di Oreste Ruggeri

Il Consiglio Direttivo

Il 17 novembre si è tenuto un Consiglio Direttivo che ha discusso e deliberato su vari argomenti, dei quali diamo un sintetico resoconto.

Dopo aver commemorato Attila Cenerini, per vari anni Segretario Generale e Oreste Ruggeri, direttore di questa rivista, ambedue recentemente scomparsi, si delibera di affidare la guida del notiziario a Maresti Massimo che già ne era direttore responsabile.

Viene poi accolta la proposta del Presidente di nominare consigliere il marchese Giuseppe Roi, in sostituzione del consigliere Ruggeri.

Per quanto riguarda il programma per il 1988 si delibera di affidare al Comitato giuridico, presieduto dal V. Presidente Pezzana, la predisposizione di nuove proposte legislative e la difesa della normativa fiscale e giuridica già esistente; al V. Presidente Serafini l'organizzazione e il coordinamento di una serie di interventi e programmi da affidare poi alle Sezioni e al V. Presidente Calvi, coadiuvato dai Consiglieri Cavazza e Massimo Lancellotti, un programma di valorizzazione e gestione delle Dimore Storiche per quanto riguarda le convenzioni con il Ministero e la definizione dei vari gradi di fruizione.

All'avv. Mazzetti è poi affidato il compito di redigere i singoli emendamenti allo Statuto in vista della richiesta del riconoscimento giuridico.

Si delibera poi di preparare un documento per il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali che definisca sia l'atteggiamento dell'Associazione di fronte al problema dell'apertura al pubblico, che costituisce uno dei vari livelli di fruizione di un bene culturale privato, rappresentandone limiti e condizioni precise; nonché chiarisca il pensiero dell'Associazione stessa sul disegno di tutela integrativo della L. 1089/39, e che infine rappresenti l'urgenza di vedere introdotti crediti agevolati per i restauri dei beni culturali privati.

Si delibera che l'Assemblea generale dei Soci si terrà a Roma nei giorni 7-8 maggio 1988.

Infine viene decisa l'organizzazione di un convegno per onorare la memoria di Oreste Ruggeri.

Assemblea annuale

di Niccolò Pasolini dall'Onda

Sono trascorsi dieci anni dalla fondazione dell'Associazione. In occasione dell'Assemblea generale del 1987 il Presidente tira le somme su quanto è stato fatto e imposta i programmi futuri.

Nel commemorare il primo decennale dell'Associazione, è forse il caso di fare un *excursus* su quanto è stato fatto, non per autocontemplazione, ma per valutare meglio, con un rapido consuntivo, il risultato della nostra attività ed il peso reale della funzione che abbiamo esercitata.

Nel 1977 la situazione giuridica e fiscale per i beni culturali era estremamente carente, indegna delle tradizioni artistiche e giuridiche del nostro Paese, che più che sfavorevole nei confronti del patrimonio storico-artistico e dei proprietari si poteva definire quasi del tutto incurante: solo le collezioni vincolate dal 1920 godevano dell'esenzione dall'imposta di successione; l'IGE, Imposta Generale sull'Entrata, aveva per gli oggetti d'arte aliquote più alte della normale del 3%, accomunando in invereconda commistione beni culturali e paccottiglia di ninnoli e souvenirs; i coefficienti di rivalutazione catastale per gli immobili della categoria A/9 erano tra i più alti, l'INVIM istituita nel 1972 prevedeva una decurtazione del 75% nei trasferimenti di immobili vincolati, ma il vantaggio si rivelava nullo nelle successioni per la proporzionale maggior incidenza dell'imposta di successione dalla quale la prima era detratta; la detraibilità delle spese di manutenzione e restauro del 75% dall'imponibile del proprietario, prevista nelle leggi istitutive dell'IRPEF e dell'IRPEG era applicabile solo per i lavori imposti dal Ministero e quindi andava a vantaggio dei proprietari più negligenti, mentre quelli più diligenti che avevano sempre mantenuto in buone condizioni l'immobile ne rimanevano

esclusi. I finanziamenti per i restauri, a causa della insufficienza dei fondi stanziati, scarsissimi in ammontare e numero e comunque erogati a distanza di anni; nessun provvedimento a favore di atti di mecenatismo e sponsorizzazione.

Questo il desolante quadro che trovammo nel 1976, un quadro reso ancora più fosco dal paragone inevitabile con altri paesi dell'Europa occidentale, i quali, pur avendo una densità infinitamente minore di beni culturali, avevano predisposto un quadro di norme giuridico-fiscali assai più favorevoli.

Fu nel 1976 che, prendendo coscienza di questa triste situazione, fu avvertita la necessità di fondare l'Associazione Dimore Storiche Italiane.


La grande maggioranza dei soci sa bene quello che l'Associazione ha fatto e quello che ha ottenuto, ma tuttavia non sarà male rifare tutta la strada percorsa, rievocando sia quello che è stato positivamente concluso, sia quello

che ancora attende una definizione che speriamo favorevole.

Fu nel 1978 che, in seguito a numerosi interventi presso il Ministro delle Finanze Malfatti, del quale riuscimmo ad attirare l'attento interesse, fu emanato il DPR n. 131: in esso veniva stabilita la detraibilità dall'imponibile del proprietario del 75% delle spese di manutenzione e restauro di un immobile vincolato, fatte anche su iniziativa del proprietario, su progetto approvato dalla Soprintendenza competente: l'ammissione dell'iniziativa privata di queste spese è forse il risultato più importante che l'Associazione abbia mai ottenuto, perché ribaltava il fondamentale principio di lasciare sempre allo Stato la discrezionalità dell'iniziativa, principio che fino ad allora aveva avuto la conseguenza di escludere la grande maggioranza delle spese da qualunque beneficio fiscale. Tutti i risultati posteriori furono conseguiti in fondo nella scia di questo.

Nel 1982 uscì la celeberrima legge 512, della quale almeno in parte il merito è da attribuire all'Associazione, soprattutto in conseguenza del principio: «*repetita iuvant*», nel senso che le cose concesse dalla legge erano state da noi predicate e richieste per anni con insistenza. Essa, pur confusamente, conteneva un compendio di quasi tutte le facilitazioni tributarie attuate in altri paesi, e pur nella sua oscura formulazione risultava una legge di rottura con un triste passato.

Conteneva defiscalizzazioni per musei e gallerie private; riduceva al minimo i coefficienti di aggiornamento catastale per immobili vincolati, in buona parte risol-



PALAZZO STROZZI
VIA TORNABUONI; G. SILVANI. C. 1626

vedendo un problema per la soluzione del quale ci eravamo battuti per anni; portava la detraibilità delle spese di manutenzione e restauro dal 75% al 100%; escludeva l'imposta di successione per i beni mobili e immobili vincolati e la riduceva al 50% per quelli destinati ad essere vincolati; riduceva al 50% l'imposta di registro nei trasferimenti di beni vincolati e ancora da vincolare; consentiva il pagamento di imposte dirette e di successione mediante conferimento di beni di interesse storico-artistico; conteneva disposizioni relative ad interventi di mecenatismo o di sponsorizzazione.

È noto che la legge, applicabile subito per alcuni tipi di procedure, per la definizione delle quali l'Associazione si adoperò con risultati insperabili (alludo soprattutto alla definizione della controversia tra due Ministeri per l'interpretazione dell'articolo sull'esenzione dall'imposta di successione), trovò tuttavia parecchie difficoltà ad essere applicata in relazione ad altre procedure, anche per l'assenza di un regolamento di esecuzione, per l'emanazione del quale l'Associazione si è molto impegnata. Ma nel complesso la legge 512 spiegò subito effetti grandemente positivi ed è oggetto di studio in vari altri paesi europei.

Subito l'Associazione cercò di ottenere una interpretazione da parte del Ministero nel senso di far includere almeno parzialmente nell'esenzione fiscale anche la donazione di beni culturali ed ottenne un esito positivo.

Ci siamo poi battuti per l'applicazione dell'IVA ridotta ai lavori di restauro, per ottenere un reale beneficio dalla riduzione dell'INVIM, che come si è visto ne accordava uno più apparente che reale; si ottenne una reale vittoria nella riduzione al 25% in Senato, in commissione in sede referente della progettata tassa comunale sui consumi, facendo apprezzare il principio che un immobile di inte-

resse storico artistico per le sue particolari caratteristiche e dimensioni non consuma servizi pubblici in modo proporzionale alla propria superficie.

Uscendo poi dal campo fiscale ci battemmo con vigore perché il progetto di legge di riforma della tutela non fosse negativo per gli edifici vincolati. Ci battemmo in questa sede per evitare l'imposizione di una pubblica fruizione nel senso di aperture al pubblico generalizzate ed indiscriminate, pericolose per usura e per furti; per evitare visite fiscali di controllo senza il rispetto della riservatezza del domicilio; contro l'estensione generale del vincolo sugli immobili, sui mobili e sugli arredi contenuti; contro generiche deleghe di poteri al governo in materia penale e amministrativa. E fummo ascoltati attentamente in commissione parlamentare. È da considerare già un risultato positivo che il progetto di legge sia stato, come sembra, per il momento accantonato.

Certamente l'Associazione si è battuta per far uscire gli immobili vincolati dati in locazione dal regime di equo canone, e ben due disegni di legge contengono questa disposizione, anche se non pare che essi siano di prossima approvazione: è tuttavia importante che si cominci a recepire il principio che gli immobili vincolati, anche se contenuti in categorie diverse dalla A/9, avendone le stesse caratteristiche, godano della situazione giuridica di quelli non dati in locazione (così come è già stato fatto nella 512).

Un importante studio, le cui risultanze furono inserite tra gli emendamenti al disegno di legge di tutela, è stato completato nel 1984 per la prevenzione dei furti mediante una più rigorosa regolamentazione del commercio di oggetti d'arte, dato che è in funzione di tale commercio che l'industria dei furti si è sviluppata. Il sistema studiato prevede delle sanzioni di vario genere, ora inesistenti per i

commercianti di oggetti d'arte che non siano in ordine col registro di carico e scarico e la sospensione, in caso di mancato o irregolare tenuta di esso, del principio che il possesso di buona fede dei beni mobili vale titolo di proprietà, permettendo così l'azione di rivendicazione degli oggetti di provenienza furtiva.

Tra il 1982 e il 1985 una serie di decreti avevano riesumato un decreto del 1942 mai abrogato per la prevenzione degli incendi negli edifici pregevoli per arte e storia. Tale perverso collegamento creava obblighi quasi impossibili da assolvere a carico dei proprietari, spesso devastanti e soprattutto superflui per la prevenzione degli incendi: nascevano da un meccanico coordinamento delle disposizioni e le loro implicazioni non erano state certamente avvertite dal legislatore frettoloso. L'Associazione con ripetuti interventi provocò da parte delle competenti autorità una interpretazione, che seppure possa essere definita audace, mette tuttavia al riparo da questi micidiali provvedimenti tutti gli edifici non destinati ad ospitare assembramenti di persone, quali mostre, assemblee, spettacoli, ecc.

Vari convegni di livello internazionale sono stati tenuti in questi ultimi anni per l'interpretazione e all'applicazione della recente normativa, soprattutto in campo fiscale ed attenti sono stati gli osservatori stranieri intervenuti. L'Associazione è stata invitata a commentare e a criticare un disegno di legge governativo relativo agli interventi di sponsorizzazione, a cui è stato risposto con una analitica relazione.

Inoltre sono stati tenuti convegni di studio su argomenti affini e interessanti per i proprietari e conservatori di dimore storiche. In particolare vogliamo ricordare il convegno sulle Fondazioni, quello sugli Archivi privati e sui Giardini storici, i cui atti formano delle complete monografie.

Nel campo dell'assistenza e

Associazione

della consulenza che quotidianamente abbiamo fornito ai soci non dobbiamo tralasciare di ricordare una approfondita analisi delle norme relative al condono edilizio cui sono seguite generali e specifiche direttive di comportamento.

Inoltre, allo scopo di fornire al paese uno strumento che ancora manca, l'Associazione ha iniziato a promuovere la redazione di elenchi aggiornati ed esaurienti degli edifici vincolati. Come è noto, il Ministero per i Beni Culturali, a cui la Comunità Europea lo ha ripetutamente richiesto, non è stato ancora in grado di fornirlo e solo alcune Soprintendenze possiedono qualche cosa di abbastanza aggiornato e ordinato da poter essere utilizzato. Nemmeno il numero dei decreti di vincolo emessi dal 1909 è noto con certezza: con molta approssimazione, dalle proiezioni da noi compiute, riteniamo di non essere lontani dal vero affermando che il totale degli edifici vincolati dovrebbe aggirarsi intorno ai 50.000. Orbene, l'Associazione dopo un tentativo, non del tutto riuscito per mancanza di alcuni dati e di mezzi economici, di pubblicare gli elenchi di 5 province dell'Emilia, ha completato la redazione dell'elenco di due province toscane con la sponsorizzazione dei Rotary clubs di Firenze e procede ora al completamento degli elenchi di quella regione.

Per lo svolgimento dei compiti assunti, sono stati costituiti dei comitati giuridici e tecnici, che possono funzionare in sessione ristretta per i lavori attribuiti o da svolgere solo al centro e in sessione allargata per i lavori che coinvolgeranno sia il centro che le sezioni periferiche: il sistema, sia pure con qualche lentezza ed incertezza connessa necessariamente col volontariato, ha preso a funzionare con una certa continuità.

Non è da dimenticare che tutta la nostra opera e i nostri lavori sono stati documentati da numerose pubblicazioni su argomenti interessanti l'attività dell'Associazione: oltre alle citate monografie, agli atti dei numerosi convegni, dei congressi

internazionali, su manifestazioni di interesse locale, quale per esempio sui restauri del Duomo di Milano; nonché un ricercatissimo manuale di pratica giuridico-fiscale, dovuto agli encomiabili sforzi dell'avv. Ruggeri, prematuramente scomparso.

In grande sintesi, questo è ciò che la nostra Associazione ha fatto nella difesa dei beni culturali tramite la protezione dei proprietari che sono tenuti a conservarli altrettanto quanto come Associazione culturale in senso stretto e che ora, al termine del primo decennio siamo in grado di valutare meglio. Di più con le sole forze del volontariato non credo che si potesse sperare, anche se certamente in talune occasioni i nostri sforzi avrebbero potuto avere risultati ancora maggiori se meglio coordinati e più tempestivamente indirizzati. Ma è alla luce di una franca valutazione del nostro passato che dobbiamo formulare il programma per il prossimo futuro.

Anzitutto, in conseguenza della mancata erezione in Ente Morale per difetto di un patrimonio, l'Associazione deve studiare la possibilità di superare questo ostacolo in modo da poter conseguire il riconoscimento, atto col quale sarà più agevole la raccolta di elargizioni in denaro per il conseguimento dei nostri scopi.

Di altrettanto grande importanza è l'aumento del numero dei soci. È chiaro che il peso e la influenza politica e morale dell'Associazione sono direttamente proporzionali al loro numero, e considerando le cifre già enunciate sul numero degli immobili a vincolo, risulta chiaro che potremmo essere largamente dieci volte di più se solo i nostri strumenti di diffusione e di persuasione potessero vincere la disinformazione e talvolta la diffidenza di molti proprietari.

Ma oltre queste due imprese, premessa di ogni nostra attività, l'ADSI si è impegnata in diverse e importanti iniziative.

In primo luogo la catalogazione degli immobili vincolati sarà proseguita ed estesa possibilmente

a tutto il territorio nazionale. In talune regioni si sta studiando la collaborazione con altri enti anche per la costituzione di una banca dati, provvista di ogni elemento giuridico, storico, artistico e tecnico, utile alla identificazione del monumento. Si tratta di una opera di grande utilità per la comunità e di alto civismo, il cui merito, ricadendo sull'Associazione, non potrà che farne crescere altissima la considerazione generale.

Sarà proseguito il lavoro per vedere attuato il nostro progettato sistema giuridico di prevenzione dei furti e si cercherà di superare la resistenza di quegli operatori economici che eventualmente si opponessero per un malinteso senso di difesa corporativa della categoria.

Si proseguirà inoltre il già iniziato studio per la approvazione di una legge che consenta mutui a tassi agevolati per restauri di immobili di interesse storico artistico, così come avviene in molti altri settori, talché la mancanza di essi per gli immobili in questione sembra veramente una deplorabile e inspiegabile anomalia.

Ancora sono allo studio nuove e più convenienti forme assicurative, studiate appositamente per il nostro settore, sia di responsabilità civile che antincendio e antifurto. Anche qui, come in altri campi, una delle più importanti funzioni dell'Associazione è quella di informazione e formazione: informare i proprietari per formare in loro una vera e propria coscienza assicurativa.

Come conclusione vorrei ancora ribadire che lo scopo fondamentale dell'Associazione, l'idea fondamentale che ci ha guidato e che resta a base di ogni nostra azione nel prossimo futuro, come già lo è stato nel primo decennio, è quello di proteggere con ogni sforzo il patrimonio storico artistico tramite la protezione dei proprietari, che ne restano per nostra certa scienza ed esperienza i più efficienti, i più entusiasti, in una sola parola i migliori custodi.

È quello che cercheremo di fare con ogni sforzo, sicuri che saremo confortati dai vostri sforzi e la cui riuscita auguriamo a noi e a voi tutti.

In ricordo di Tino Ruggeri

È recentemente scomparso Oreste Ruggeri, consigliere dell'Associazione e animatore del nostro periodico. Sul suo esempio speriamo di continuare il lavoro con la passione e l'impegno che in Lui abbiamo sempre ammirato.

Per un'amicizia nuova ed antica

Chi ha detto che dopo una certa età non si contraggano nuove amicizie? Tino Ruggeri lo incontrai che stavo doppiando il capo dei sessant'anni. Gli fui presentato da una comune carissima amica, come lui marchigiana, pur essa del maceratese; e avendomi il suo nome ricordato un famoso villino liberty esistente sul lungomare di Pesaro, egli mi confermò che quel villino apparteneva alla sua famiglia, con me condividendo l'indignazione per l'albergo-scato-la-di-vetro (con un nome, manco a dirsi, da paese anglofono ex-coloniale) che da qualche anno era sorto lì accanto e impietosamente gli incombeva sopra fin quasi a schiacciarlo.

Fra Pesaro e Urbino vi sono, come ognun sa, solamente trentadue chilometri; e nel bivio dove il viandante lascia la strada chiamata "Nazionale Adriatica" sorgeva allora un fabbricato sul cui intonaco non del tutto sbiadita era un'antica scritta, réclame di un medicinale, assai diffuso negli anni Venti, che si chiamava "Glomeruli Ruggeri", ed era prodotto non ricordo più da quale suo omonimo o forse parente. Si parlò anche di questo, ma una volta nominata Urbino, città, allora, del mio insegnamento, il discorso non poteva non cadere sulle conoscenze urbinati a entrambi comuni, che si rivelarono presto assai numerose. E non poteva mancare, da parte sua, l'invito ad andare a trovarlo nella sua dimora di Roma, quando avendomi egli detto che stava in Piazza Mattei subito mi tornò in mente la prima quartina di uno dei sonetti della

Chimera, D'Annunzio in gioventù non amato, che da decenni, mi avevano indotto a rileggere la noia e l'irritazione, sempre crescenti, per il realismo, "ruvido", per la poesia informale, per lo sperimentalismo linguistico.

"Più chiara sul palazzo Lorenzana / la Luna risplendea, Donna Francesca, / quella vostra beltà raffaellesca / guardando con dolcezza quasi umana..." - "Ma quella, egli disse, è proprio la mia casa, io abito in palazzo Lorenzana...". E cominciava a raccontarmi la storia di quel palazzo, e del suo antenato sudamericano che gli aveva dato il nome, quando la gentile padrona di casa ci invitò a prendere posto, ché la cena era pronta.

I discorsi, come sempre accade, presero dopo altra piega, e prima che io apprendessi la storia del palazzo Lorenzana, doveva passare un certo numero di anni. Per quella sera, ci lasciammo ripromettendoci nuovi incontri a non lontana scadenza, tale fu subito la vicendevole simpatia, alimentata da reciproca stima e da complementarità di interessi culturali, immediatamente nata tra di noi. Ma questa nostra Roma è la città che tutti sanno, con l'ingordigia di un orco affamato ingoia le giornate di noi che vi abitiamo. E poi, a quel tempo da Roma mi tenevano spesso lontano i miei doveri di insegnante; senza dire che quando ero a Roma gli impegni editoriali e lo studio mi facevan passare lunghe ore nel mio pensatoio. Anch'egli, del resto, era preso dalla sua attività professionale.

Gli incontri, insomma, pur non venendo meno alla promessa scambiataci, furono per vario tempo un dono di circostanze favorevoli, più che il risultato di nostra deliberata pianificazione. E anche di questo debbo essere grato all'Associazione Dimore Storiche, che con lui mi consentì di ritrovarmi con frequenza maggiore che per il passato, in anni per me combattuti tra il desiderio di automacerata solitudine e la necessità, direi quasi fisiologica, di colloquiali aperture.

Con la sua finezza di sentire e la sua acuta intelligenza, questo capì l'avvocato Oreste Ruggeri, per iniziativa simultanea di entrambi divenuto ben presto semplicemente "Tino", come io semplicemente "Rosario"; e sovente, nelle sue ore libere prese a intrattenermi per telefono. Si parlava "*de omnibus rebus et de quibusdam aliis*", comunicandoci le rispettive letture, scambiandoci pareri, quasi sempre concordi, su quanto nel nostro paese e nel mondo veniva accadendo di bello (assai di rado, a nostro giudizio), di meno bello (più spesso, per opinione concorde), sovente di brutto. E qualche volta (ma più raramente, per colpa della mia connaturale pigrizia) ero io a chiamarlo, per il piacere di discorrere con lui.

I suoi desideri, talora, egli me li comunicava per lettera. E un giorno ricevetti in fotocopia la recensione che ad uso suo personale egli aveva scritta per *La città di Anfone*, un mio libro uscito nell'anno '83: così criticamente lucida, e insieme così lusinghiera che

sentii il bisogno di fotocopiarla a mia volta, per farla conoscere alla redattrice editoriale che a scriver quel libro mi aveva incoraggiato, e mi era stata prezioso aiuto sia nella stesura sia nella pubblicazione.

Mi affrettai a ringraziarlo per telefono; e nel lungo dialogo che ne seguì, appresi essere sua costante abitudine recensire i libri che veniva leggendo (potessimo, noi amici, raccogliere quelle recensioni "private", o almeno alcune di esse, renderle "pubbliche" in un prezioso libricino *in memoriam!*). E di ciò ebbi ulteriore conferma dopo una conversazione, nella quale egli aveva rilevata certa insoddisfazione che non ho motivo alcuno di nascondere, non per l'America con la sua civiltà e le sue istituzioni e le sue tradizioni, ma per il pedagogismo progressista del famigerato "maggiore" Washburne, nemico della cultura classica, del sapere storico; e per la filosofia pragmatista - per la recezione maldestra, soprattutto, che del pensiero, dei costumi, del modo di vivere statunitensi ha fatto un'Europa abdicataria alle proprie tradizioni e come vergognosa della propria identità storica e culturale.

Con la conoscenza che per avervi lungamente vissuto egli aveva degli Stati Uniti, giustamente Tino mi opponeva che quegli aspetti della cultura, della filoso-


fia, della mentalità americane per le quali, da metafisico platonizzante ed erede dichiarato del protoromanticismo tedesco, io professavo e professo una motivata idiosincrasia, non erano e non sono tutta l'America; e soprattutto, questo il punto su cui massimamente egli aveva ragione, che non si deve incolpare l'America per lo psittacismo e il provinciale mimetismo con cui una parte della "intelligentsia" europea si è voluta omologare a concezioni, costumi, modi di vita a mio parere non sempre vantaggiosamente importabili, né sempre tali da potere essere trapiantati in un terreno diverso da quello dove sono nati, mondo di pionieri, e dove hanno dato frutti eccellenti. E affinché mi si chiarissero i termini della questione, si affrettò a mandarmi in dono un libro notissimo ma che io ignoravo, la *Lettera agli amici americani* di Ernesto Galli della Loggia: accompagnata da sette cartelle di suo personale commento che davvero meriterebbero di esser diffuse a stampa, tale ne è la lucidità del pensiero, esposta con quanto mai sobria eleganza di dettato.

Era un freddo giorno d'aprile, quando gli telefonai per ringraziarlo: un giorno di quelli in cui il tramonto fa impallidire il sole e abbrivolisce i fiori appena sbocciati. E si finì col parlare di cose private,

di questo deserto della mia vita per il quale egli mi fu generoso di incoraggianti e ragionate parole, un solidale aiuto a vivere, a persistere nell'antica operosità. E più di una volta, in appresso, venni da lui chiamato, quasi volesse accertarsi, senza di ciò avere l'aria, se e fino a che punto quei semi di consenso, nonostante tutto, alla vita, avessero messo radici nell'anima mia.

Stabilimmo un giorno che i nostri periodici colloqui dovevano in futuro farsi peripatetici, aver come scenario le vie, le piazze ed i vicoli della Roma di Goethe e di Stendhal, quella in cui egli trascorreva le sue giornate. Ma maggio e poi giugno ci obbligarono entrambi a frequenti viaggi, e poi venne l'estate. Fino al giorno in cui, aperto il giornale, le lettere che compongono il suo nome mi si fecero sotto gli occhi come di fuoco, e un turbamento mi prese simile a quello per cui tremò il re Baldassarre, al cospetto della scritta tracciata da una mano misteriosa. Mi annunciavano la perdita di un amico recente nel tempo, ma antico nello spirito: se è lecito echeggiare alla lontana la chiusa del *Fedone*, di un uomo fra i più giusti e i più buoni.

Rosario Assunto



PALAZZO MEDICI-RICCARDI, VIA CAVOUR; M. MICHELOZZI. 1444 - 1464, AMPLIATO 1660 - C. 1700

Ricordo di un amico

Ingegno, cultura, sensibilità e buon gusto ambientavano Oreste Ruggeri nelle sue dimore, quella romana a cospetto della Fontana delle tartarughe, quella pesarese, un originale momento del liberty e quella sanseverinate dalle perfette linee rinascimentali, dove il compianto Amico trascorse i suoi ultimi giorni. Sentiva l'arte con quella finezza e naturalezza di chi, natovi in mezzo, riscopriva valori storici ed estetici, nella continuità ideale e reale di un mondo che era il suo. Le prestigiose ascendenze proprie e di alleanza gli suggerivano non orgoglio, ma impegno verso il passato e verso l'avvenire; infatti la coscienza delle tradizioni, del patrimonio storico e dei doveri che ne derivano lo avevano portato ad una adesione naturale e spontanea e poi via via entusiastica al nostro sodalizio. Sentiva tutta la responsabilità e si adoperava nel migliore dei modi per sensibilizzare con il suo esempio e la sua dedizione, non soltanto la pubblica autorità, ma gli stessi possessori di quei beni. Non ultima prova egli ha dato in queste pagine, nei numeri della rivista che curava con intelletto d'amore, scegliendo caratteri tipografici, illustrazioni, argomenti, sollecitando la collaborazione di amici, pago soltanto di aver potuto sensibilizzare qualcuno ad una visione moderna dei problemi.

Della sua cultura storica e letteraria diede buon saggio nell'opuscolo, forse la sua ultima pubblicazione, dedicato all'Imperiale di Pesaro, la sua città d'origine, in occasione del recente convegno della nostra Associazione; intorno alla prestigiosa biblioteca Servanzi in Sanseverino aveva fatto sorgere iniziative che andavano ben oltre la sua pur notevole consistenza bibliografica e documentaria di quel complesso, per valorizzare i dati di una cultura locale

scevro di personalismo e di campanilismi. Aperto ai problemi attuali, con una mente che spaziava con i rilevanti contributi di cui Rosario Assunto ha così ben detto, Oreste Ruggeri, per istinto, educazione ed attitudine, non sapeva, pur nella sua riservatezza, tenere tutto per sé, ma donava i tesori del suo spirito attraverso manifestazioni sempre utili e sempre generose.

Dalla filosofia all'economia, dalla letteratura alla storia, egli manifestava la sua versatilità, mai disgiunta da accurate ricerche per cui il problema afferrato prontamente si risolveva in conquiste ottenute in profondità ed estese in ogni particolare.

La sapienza giuridica, con la quale, negli anni del dopoguerra si era affermato anche nel campo professionale affondava nella storia (era stato allievo di Arrigo Solmi che lo avrebbe voluto avviare alla carriera universitaria) e nella sua ricca umanità. Prova di ciò è quella guida legislativa per le dimore storiche, di cui aveva appena terminato una nuova e più ampia edizione.

Assorbito da vari interessi patri-moniali aveva stabilito un rapporto umano con i dipendenti e con le pubbliche amministrazioni; il concetto moderno della proprietà come servizio nel quale riversare competenza tecnica e responsabilità civica era connotato nel suo spirito e quindi perseguito con coerente naturalezza.

Allievo del Collegio Massimo e del Liceo Visconti di Roma, poi della Sapienza, nelle facoltà di giurisprudenza e di lettere, Ruggeri dovette interrompere questi ultimi studi accademici, che tuttavia mai abbandonò (ricordiamo i suoi saggi di narrativa e le ricerche sullo strutturalismo, per esempio), per partecipare alla seconda guerra mondiale. Anche la vita militare ed il successivo periodo di prigionia negli Stati Uniti, gli diedero occasione di imparare, sia per i contatti umani che per l'ap-

profondimento di ambienti. Oreste Ruggeri, anche in quegli anni difficili e dolorosi maturò una grande apertura d'idee; e, poi operando anche in provincia (fu consigliere comunale a Pesaro) conservò i segni di una positiva e ricca esperienza, distinguendosi in atteggiamenti e pensieri lungimiranti, vivificando la stessa storiografia locale, come chiaramente testimoniano i volumi di "Miscellanea Settempedane" e gli interventi in convegni storici, con nuove aperture originalmente manifestate.

In queste prospettive si muoveva, gran signore quale egli fu, senza ostentazioni o velleità; l'intimità della famiglia, con la sua nobile consorte ospitalissimo, la bellezza delle sue dimore e dei loro arredi, il gusto per l'arte e la musica, la passione del bibliofilo, furono tutti elementi che egli trasfondeva in una costruzione ideale e moderna di vita, non diversamente impegnata nella realtà di ogni giorno.

Chi scrive gli fu amico negli ultimi anni, né altro amico come lui mai aveva trovato né troverà: mai una frase banale, mai un discorso ozioso, ma sempre con lui ci fu un dialogo costruttivo che arricchì soprattutto quanti trattavano con lui in quello spirito.

Oreste Ruggeri, insomma, sapeva guardare con serenità e con fiducia e sapeva infondere il bene, senza ostentazione; e nello stesso modo la sua anima di credente rivelava altra altezza ed altra profondità di uno spirito sempre teso alla ricerca del bello, del buono e del vero.

Così lo ricordiamo con ammirazione, rimpianto ed affetto, amico e maestro in tante cose, specie nel gestire i talenti e nel porre doti naturali e beni di fortuna a servizio degli uomini in una vita che fu veramente ben spesa.

G. L. Masetti Zannini

I cortili di Roma

di Ludovico Pratesi

A Roma i cortili storici sono tanti. Oggi sembrano non possedere più le valenze culturali che li hanno contraddistinti per secoli. Lasciarli abbandonati è un delitto, impariamo a conoscerne la storia.

“**I**l cortile è un abbraccio architettonico”: così il professor Paolo Portoghesi definisce uno spazio urbano, artistico e sociale che, pur avendo perso le diverse valenze culturali del passato, resta oggi un luogo pieno di fascino.

A Roma i cortili sono tanti, probabilmente più di duecento: per quattro secoli, all'interno dei palazzi gentilizi ma anche delle case di un certo tono, la presenza della corte significava prestigio e potere. Proprio la presenza del cortile, insieme allo scalone d'onore, distingueva in maniera inequivocabile il “palazzo” dagli altri edifici, considerati socialmente “minori”. Una sorta quindi di manifesto della posizione sociale del proprietario, che si concretava nell'esistenza di uno spazio sia pubblico che privato, una emblematica cerniera tra la dimensione popolare della strada o della piazza e quella chiusa, preziosa e rarefatta della residenza aristocratica, abbellita e decorata da porticati, logge, fontane o affreschi secondo il gusto e le disponibilità economiche della famiglia alla quale apparteneva.

La storia del cortile risale a tempi antichissimi; le sue origini si perdono nella notte dei tempi. Possedevano ampie corti i templi assiro-babilonesi e quelli egizi, le case cinesi e i palazzi dei Maya e degli Incas, al di là dell'Atlantico.


Nel mondo mediterraneo, ritroviamo grandiosi cortili nel favoloso palazzo di Cnosso, a Creta, e, più tardi, nelle case greche, il cortile, porticato su colonne, era detto “aulè”. In epoca ellenistica, esso si trasforma in “peristilio”, e diventa a poco a poco simbolo

dell'alto livello economico e sociale del suo proprietario.

Nell'antica Roma, in età repubblicana, la vita della numerosa famiglia gravita quasi unicamente sul tradizionale atrio, oscuro, piccolo e raccolto, collegato con il giardino retrostante all'abitazione, il “viridarium”. Dopo i secoli bui del Medioevo, dove all'architettura profana subentra quella religiosa, ed il cortile viene sostituito dal chiostro, la corte rinasce maestosamente a Firenze, intorno alla metà del Quattrocento. Il primo esempio sembra sia stato il cortile di palazzo Medici, attribuito a Michelozzo ed iniziato nel 1444.

Dalla Firenze medicea giungiamo alla Roma papale: il primo cortile della città eterna venne ideato, probabilmente, dal grande Leon Battista Alberti, per volere di papa Paolo II Barbo, che ap-

profitta della sua elezione al soglio pontificio per ampliare una costruzione di sua proprietà, diventato così l'odierno palazzo Venezia. Un cortile più austero di quelli fiorentini, con massicci pilastri che sostituiscono le snelle colonne; ma la cosa più interessante è la ripresa dall'antico, e precisamente dai due massimi esempi di architettura classica romana: il Colosseo ed il Teatro di Marcello. Dopo il 1470 si verifica a Roma un vero e proprio “boom” del cortile, che raggiunge il suo apice nella grandiosa e spettacolare corte di palazzo della Cancelleria, attribuita tradizionalmente al Bramante: su tre ordini, di cui i primi due porticati su colonne, mentre il terzo con le pareti divise da paraste, esso può considerarsi a ragione come l'elemento architettonico più interessante dell'intera



Interventi

costruzione.

Quarantaquattro colonne di granito, impreziosite da altrettanti capitelli finemente scolpiti con motivi vegetali, ai quali si uniscono le piccole rose, simbolo araldico dei Riario, per ricordare a tutti che il primo proprietario del palazzo era appunto il potente ed ambizioso cardinale Raffaele Riario.


Nei secoli successivi, l'importanza del cortile come spazio plurivalente si accentua sempre di più: esso diventa uno spazio scenico, dove allestire raffinate rappresentazioni teatrali basate sugli antichi testi classici di Plauto, Terenzio, Seneca; un luogo ludico, dove negli afosi mesi estivi vengono preparate sontuose feste e lautissimi banchetti, e ancora uno spazio espositivo, una sorta di museo "en plein air".

Dall'anno 1500, quando il cardinale Giuliano Cesarini aprì agli studiosi ed ai cittadini la propria collezione di antichità, allestita nel giardino del suo palazzo, il cortile-museo entra a pieno titolo nella storia culturale di Roma: buona parte delle preziose collezioni di reperti antichi (marmi, statue, epigrafi, sarcofagi, ecc.) raccolte da dotti personaggi come il cardinale Andrea della Valle, il marchese Vincenzo Giustiniani o Asdrubale Mattei di Giove vengono sistemate nel cortile, probabilmente secondo ordini espositivi ben precisi. I cortili vengono così "arredati" incastonando le fronti di sarcofago alle pareti, dentro raffinate cornici in stucco, collocando le statue su alti piedistalli di marmo, sui quali è scolpito lo stemma del proprietario, o ancora vasche e

sarcofagi vengono adattati ad auliche "fontane da cortile".

E oggi? Tutto questo è scomparso, lasciando ben poche tracce: non più feste e teatro, spariti quasi del tutto i piccoli e raffinati musei all'aperto, sostituiti da meno interessanti parcheggi per automobili, di ben diverso peso culturale. La corte, bistrattata, impoverita, abbandonata non ha più vita, nè senso, se non quello, ben misero, di deposito di parcheggio.

Per questo, con l'Associazione Dimore Storiche Italiane, abbiamo realizzato una serie di iniziative che mostrassero ai romani la bellezza dei loro cortili, ed il loro straordinario fascino, con la speranza che prima o poi qualcuno si accorga che è un delitto lasciarli abbandonati.



Castello di Montecchio Vesponi Cronaca di un restauro

di Orietta Floridi Budini Gattai

La proprietaria del castello di Montecchio è nell'Associazione dal 1980, anno in cui ha iniziato i lavori di restauro. Questa la sua cronaca dell'"impresa".

Il racconto di questa mia esperienza ha lo scopo di servire da sprone a chi si trova, come me, a voler restaurare un grosso monumento con mezzi economici inadeguati.

La gravosa impresa è ben lunga dall'essere ultimata, anche se le due case rimaste sono state restaurate (a contributo), due tratti importanti della cinta muraria, un terzo circa, consolidati dallo Stato, il muro della rampa d'accesso ricostruito dal Comune.

Per arrivare a questi risultati ci sono voluti, naturalmente, pazienza, coraggio e perseveranza; la strada non è breve nè facile, ma a me ha dato grandi soddisfazioni.

La trafila è quella solita: consegna del progetto in Soprintendenza, sua approvazione e approvazione da parte del Ministero per i Beni Culturali, e di conseguenza inoltre regolare richiesta di contributi.

Quindi la scelta della ditta... e, mi permetto di dare un piccolo consiglio: attenzione all'esecuzione dei lavori delle ditte che normalmente lavorano per grandi organismi: esse possono essere inadatte per i privati. Inoltre, saranno brave, ma per molti lavori, e soprattutto in alcune regioni italiane, dove è facile reperire degli ottimi artigiani, non sono da escludere ditte con uguali capacità ma pretese più modeste (questa almeno la mia esperienza in Toscana).

I lavori procedono, i soldi finiscono, la Soprintendenza inoltra a Roma un primo consuntivo (1980), quindi un secondo e un terzo l'anno seguente. Questo è il pe-

riodo più difficile da una parte Montecchio con le sue inderogabili esigenze, dall'altra i tempi infinitamente lunghi della burocrazia e la scoraggiante realtà, chi restaura un bene vincolato non gode di alcuna facilitazione bancaria.


Nell'autunno dell'82, arrivano i primi contributi, velocemente spesi in nuovi lavori (due consuntivi per l'83 seguiti da due erogazioni ministeriali nell'83 e nell'84).

Nel frattempo avevo cercato di ottenere un intervento diretto del Ministero per i Beni Culturali.

Una prima richiesta della Soprintendenza era già pervenuta a Roma nella primavera dell'80: sollecitata da due fulmini che avevano danneggiato la sommità della torre di avvistamento.

Ma, da una richiesta a una perizia, a un inserimento in bilancio, allo stanziamento dei fondi, nonché all'effettiva esecuzione dei lavori, l'iter è così lungo e il percorso così pieno di ostacoli che dopo aver visto coronare di successo i miei sforzi nell'84 ho pensato di cercare anche altre strade.

Devo dire che il successo era stato grande, anche perché l'intervento, dalla torre di avvistamento, era stato spostato alla zona del portone. Il restauro di questa parte della cinta muraria s'imponeva già da anni, ma soprattutto dalla fine dell'82, cioè dal momento in cui ricevuti i primi contributi avevo contratto l'obbligo dell'apertura al pubblico. E, per accedere al monumento, visitatori e scolaresche,



Interventi

dovevano passare sotto e accanto a murature particolarmente dissestate, a mio totale rischio e pericolo.

Ma le difficoltà erano state troppe, del resto grazie alla politica in auge non potevo pretendere l'impossibile dalla «cenerentola» dei nostri ministeri... così cercando altre vie, avevo rivolto domanda alla Regione Toscana (sprovvista di una legislazione riguardante il patrimonio monumentale) e quindi al Genio Civile, cioè al Provveditorato alle Opere Pubbliche di Firenze (Ministero per i Lavori Pubblici).

Il Ministero per i Lavori Pubblici stabilisce un primo stanziamento - speso tra la fine dell'85 e l'estate dell'86 - su di un tratto della cinta muraria che era lì lì per sbriciolarsi. Mentre per quest'anno un secondo lotto verrà impiegato per il restauro di un altro tratto delle mura castellane, di cui una parte del coronamento è purtroppo crollata sotto il peso della neve dell'ultimo inverno...

C'è ancora molto lavoro, ma io spero che lo Stato porti avanti il consolidamento di tutta la cinta muraria. Mentre il Comune (che nell'84 aveva ricostruito la rampa d'accesso al castello) per quest'anno ha deliberato di sistemare strada e parcheggio, ma forse (con l'aiuto dell'Intercomunale) troverà anche i fondi necessari ad illuminare degnamente quest'ultimo baluardo medievale tuttora al buio. Poi forse una Banca si accollerà l'onere del parafulmine, e una Università americana farà delle ricerche storiche e anche dei saggi archeologici, magari in collaborazione con una Università italiana. Allora si potrà anche creare un bel giardino dove oggi sono stratificate macerie delle case e delle due chiese dell'antico borgo fortificato. E, finalmente, sarebbe bello far rivivere la rocca come piccolo museo con la documentazione dei lavori, i reperti, le notizie storiche...

La lista «progetti e speranze» potrebbe allungarsi ancora e ha comunque superato quella dei «problemi risolti»! Inoltre mi è stato assegnato il premio internazionale "Anne de Amodio" per il lavoro fatto e per i severi criteri adottati, ma soprattutto per aver avuto il coraggio di inizia-

re un'opera di restauro che era utopia, e per aver portato avanti con decisione un discorso politico ben preciso: far conoscere, apprezzare, appoggiare l'opera indispensabile del singolo proprietario ai fini della conservazione e valorizzazione dell'intero patrimonio nazionale.

Restauro conservativo

I due edifici che non erano ancora crollati e che fanno parte dell'insediamento compreso nella cinta muraria del monumento, sono stati recuperati, attraverso adeguati lavori di restauro e consolidamento delle strutture esistenti.

Si è proceduto al totale risanamento dei due corpi di fabbrica con la ricostruzione delle coperture che, costituite da orditura lignea e laterizio, mostravano evidenti segni di dissesto statico.

Nella ricostruzione sono stati usati materiali di forme e dimensioni identici a quelli preesistenti, manto di tegole e coppi di laterizio di recupero, ed il legname di nuova provvista, trattato con antitaratura, adeguatamente impermeabilizzato con guaina di elastomero bituminoso, è stato opportunamente ancorato alle cordature perimetrali di calcestruzzo armato in appositi alloggiamenti sullo spessore notevole dei muri che, assieme ai tiranti in acciaio ed alle solette semicollaboranti in calcestruzzo armato, consentono l'eliminazione delle spinte sulle murature perimetrali lesionate.

I nuovi canali di gronda e discendenti in lamiera di rame provvedono, con adeguate canalizzazioni, all'allontanamento delle acque piovane dal perimetro murario.

La rimozione degli intonaci, sia all'esterno che all'interno, ha permesso il ritrovamento di anti-

chi elementi architettonici sui paramenti e pertanto, all'esterno con adeguate riprese con il sistema del "cuci e scuci", adottando il criterio del ripristino del sistema costruttivo preesistente, ed all'interno con la ricostruzione degli intonaci in manta di cemento e calce spianata a mestola, è stato lasciato in evidenza tutto quanto caratterizzava i vani stessi.

Tutti i pavimenti interni sono stati ricostruiti con materiali recuperati dalle precedenti demolizioni e quelli mancanti ricercati nella zona dove venivano demolite delle strutture simili. Le strutture portanti i solai di piano sono state integrate a solette in calcestruzzo armato semicollaboranti mentre quelle più fatiscenti riconsolidate con legname di nuova fornitura, di essenza e dimensioni analogo a quello preesistente.

Oltre a tutti gli impianti tecnologici necessari, l'abitazione è stata dotata di nuovi infissi esterni ed interni in legno nelle forme e caratteristiche originarie. Sono stati eseguiti infine tutti quei lavori di rifinitura, tinteggiatura sistemazione di soglie ed architravi in pietra delle aperture, patinate di soffitti e serramenti che, curati nei loro particolari estetici e costruttivi, ci danno l'immagine finale dell'intervento, eseguito secondo i più rigorosi canoni del restauro.

Pier Luigi Tanganelli

Noi e gli altri: note di legislazione tributaria comparata

di Niccolò Pasolini dall'Onda

In seno all'Unione Europea delle Associazioni Europee Dimore Storiche l'ADSI ha collaborato alla preparazione di una pubblicazione relativa alla legislazione fiscale comparata dei vari paesi aderenti. Il Presidente si è sempre interessato a questioni di diritto tributario comparato e non certo per puro gusto della statistica, ma per vedere quello che gli altri fanno, come lo fanno e se hanno qualche cosa da insegnare.

Da questa esposizione, che tralascia di citare ogni particolarità di imposizione per affrontare l'essenziale, si potranno trarre interessanti considerazioni. Ecco dunque come si regolano gli altri paesi europei.

La legislazione austriaca ammette la detrazione dall'imposta sul reddito delle spese di straordinaria manutenzione e restauro fatte su immobili vincolati. Tale imposta è applicata con aliquote progressive dal 20% al 62% per redditi netti superiori a mezzo milione di scellini (51.500.000 lire). L'imposta di successione, applicata alla quota del percipiente, varia in linea retta dal 2% al 15% per valori superiori a 60 milioni di scellini (6.283.000.000 lire) e nelle altre successioni dal 14% al 60% per redditi superiori ai 60 milioni.

Non ci sono detrazioni per immobili storici, ma c'è la riduzione del valore imponibile al 30% per gli immobili costruiti anteriormente al 1880 e poiché il valore imponibile degli immobili è circa il 30% del valore di mercato, la tassazione degli immobili costruiti prima del 1880 è ridotta di circa il 90%.

C'è inoltre una tassa sulla ricchezza, con l'aliquota fissa dell'1%, applicata alle stesse condizioni dell'imposta di successione.

Per quanto riguarda il Belgio, l'imposta sul reddito raggiunge la quota del 67,1%. È ammessa una detrazione annua del 50% delle spese di manutenzione, fino ad un massimo di 250.000 fr. belgi cioè di L. 8.750.000, somma certo non molto rilevante quale massimo detraibile. La condizione richiesta è

una "ragionevole" apertura al pubblico, cioè un'apertura qualificata e non generalizzata, secondo le caratteristiche dell'immobile o le esigenze del proprietario e stabilita dalle autorità, nonché l'approvazione che parte dalle stesse dei progetti di restauro.

L'imposta di successione è applicata alla quota del percipiente ed è progressiva fino al 30% per assi ereditari di 30 milioni di fr. belgi (1.050.000.000 lire) in linea diretta; nelle linee collaterali giunge al 65% tra fratelli e al 70% tra cugini. Tra parenti più lontani ed estranei all'80%. Non vi sono facilitazioni per il patrimonio storico-artistico.


Riguardo alla Francia non entreremo in questa sede nella complessa descrizione dei diversi tipi di

vincolo e delle relative conseguenze, nonché della effettiva produzione di reddito o meno dell'immobile, argomenti da noi già affrontati in altra sede; per limitarci alla materia fiscale, diremo che l'imposta sul reddito giunge al 60%; vi è una detrazione del 93,75% delle spese di manutenzione se gli immobili sono aperti al pubblico almeno 40 giorni all'anno; la detrazione scende al 50% se non lo sono.

L'imposta di successione è applicata alla quota del percipiente, giunge per le successioni in linea retta al 40% e al 65% negli altri casi; non vi sono benefici per il patrimonio storico-artistico.

L'imposta sui grandi patrimoni stabilita nel 1981 era un'imposta patrimoniale ordinaria che colpiva con aliquote progressive dallo 0,50% all'1,50% i patrimoni di valore superiore ai 3 milioni di franchi (650 milioni di lire); essa era un'imposta molto gravosa per i beni culturali, anche se esentava i beni mobili di interesse storico-artistico, e sarebbe stata deleteria se l'Amministrazione francese non l'avesse applicata con grande moderazione. Il Governo Chirac ha poi definitivamente abolito l'imposta.

La Germania applica una imposta sul reddito progressiva, dal 22% sui redditi di 18.000 marchi (13.059.000) al 56% per quelli superiori a 130.000 marchi (95.615.000 li-



PALAZZO RUCELLAI, VIA DELLA VIGNA NUOVA:
L.B. ALBERTI, B. ROSSELLINO, C. 1446 - 1450

re). La legge e la giurisprudenza ammettono in generale la detraibilità degli interessi dei mutui e prestiti per l'acquisto, la manutenzione e il restauro, del costo dell'assicurazione, nonché di una quota d'ammortamento dell'immobile.


La detraibilità non può essere fatta dal reddito imponibile globale del proprietario, ma per le case abitate da lui e quindi non date in locazione, categoria nella quale rientrano praticamente tutte le dimore storiche, la detrazione è fatta dal cosiddetto "valore d'uso" o valore imponibile, pari a circa l'1,40% del valore di mercato.

Per gli immobili di interesse storico-artistico, i sopra menzionati ammortamenti e le citate detrazioni delle spese di restauro dal valore imponibile possono essere ripartite in un periodo di 10 anni.

L'imposta di successione è progressiva: per i figli dal 3% per assi di 50.000 marchi (lire 36.750.000) si giunge al 35% per assi di 100 milioni di marchi (lire 73.500.000.000); per gli ascendenti si va dal 6% al 50%, sempre per assi dello stesso valore; con fratelli e nipoti e coniugi divorziati, dall'11% al 65%; tra estranei dal 20% al 70%.

Gli immobili che devono essere conservati nel pubblico interesse, compresi quelli di carattere storico-artistico, sono tassati con una riduzione del 60% e devono essere ragionevolmente accessibili per scopi di pubblico interesse (studio, ricerca, ecc.) e devono essere appartenuti al *de cuius* almeno per 20 anni. Se poi concorrono tre altre condizioni, la ragionevole apertura al pubblico, p.e. per appuntamenti, la buona conservazione e la non alienazione per successivi 10 anni, la esenzione dall'imposta di successione può essere totale.

Un aspetto particolarmente interessante che abbiamo visto è la condizione in base alla quale per avere il massimo delle agevolazioni è necessario che l'immobile appartenga per lunghi periodi (fino a 30 anni alla stessa famiglia, 20 anni prima e 10 dopo la successione) e



PALAZZO COVONI-DANEO, VIA CAVOUR;
G. SILVANI, C. 1620

ciò costituisce un incentivo a conservare l'immobile nelle sue tradizioni e a scoraggiare le speculazioni; inoltre è pure interessante l'inclusione della categoria delle dimore storico-artistiche in quella più vasta degli immobili da conservare nel pubblico interesse. C'è poi in Germania una imposta patrimoniale sulla ricchezza, applicata coll'aliquota dello 0,5% annuo e alle stesse condizioni dell'imposta di successione, salvo la citata esenzione in occasione della non alienazione decennale, che in questo caso non ha luogo.

L'Irlanda ammette dal 1982 la detraibilità dall'imposta sul reddito per manutenzione e restauro di immobili purché "approvati", cioè riconosciuti di interesse nazionale, scientifico, artistico o storico, a condizione che siano aperti al pubblico per un totale di almeno 30 giorni e per una durata giornaliera di almeno 4 ore, e ad un prezzo tale da non scoraggiare il pubblico.

L'imposta di successione è applicata sulle singole quote dei percipienti e vi è una esenzione del 100% alle stesse condizioni viste per l'imposta sul reddito.

L'imposta sul reddito olandese è applicata dallo 0% al 72% per redditi da 9.759 fiorini (l. 6.255.519) a 210.765 fiorini (l. 135.251.000).

La norma fondamentale che riguarda il patrimonio storico-artistico prescrive che sia ammessa la detrazione totale delle spese di manutenzione dell'immobile, parchi o giardini a condizione che l'imponibile sia aumentato di $3\frac{1}{13}$ dal valore d'uso dell'immobile. Il valore

d'uso è calcolato sulla base dei prezzi mercato, è già un valore al netto delle spese generali e varia progressivamente: per valori di mercato di 60.000 fiorini (lire 38.400.000) è di 780 fiorini (l. 500.000), per valori di mercato massimi di 540.000 fiorini (l. 345.600.000) è di 7080 fiorini (l. 4.531.000).

La condizione fondamentale per l'applicazione di questa esenzione è che l'immobile sia registrato come monumento protetto.

L'imposta di successione è applicata sulle quote del percipiente ed è progressiva dal 27% per successioni in linea retta al 67% per successioni tra estranei.

Allo stato attuale l'abbattimento per gli immobili vincolati è del 75%, ma un probabile aumento lo porterà al 100%.

La condizione per tale agevolazione è una apertura generalizzata dei parchi e delle tenute agricole dall'alba al tramonto senza alcun compenso.

Questa ultima condizione sembra proponibile, per il semplice intralcio all'attività di una azienda agricola, solo in paesi di scarsissima pressione turistica e comunque sconsigliabile da imitare in paesi dell'Europa meridionale.

L'Olanda applica anche un'imposta patrimoniale sulla ricchezza, coll'aliquota dell'8% alle stesse condizioni dell'imposta di successione.

Ci resta di parlare rapidamente del Regno Unito, di cui ci siamo occupati più diffusamente in altra sede.

L'imposta sul reddito è progressiva e va dal 29% per redditi da 0 a 17.200 sterline (lire 37 milioni) al 60% per redditi sopra e 41.200 sterline (l. 88.580.000).

Non esiste una detraibilità generale per le spese di manutenzione e restauro relative ad immobili storico-artistici.

Tuttavia se l'immobile è impiegato in una attività redditizia, ospita p.e. un'impresa, ovvero se la casa è aperta al pubblico e se ne ri-

Notiziario Giuridico

cava un reddito tale da fare considerare un'attività lucrativa, sono detraibili tutte le spese afferenti al reddito stesso, nonché le spese di manutenzione.

Nel caso in cui invece l'immobile sia occupato dal proprietario e non vi sia produzione di reddito, l'immobile non è sottoposto a tassazione erariale, ma solo all'imposta locale, basata su un reddito imponibile presunto detto "rateable value". Il calcolo dell'aliquota è abbastanza complesso: qui diciamo solo che grosso modo si aggira sul 20% del presumibile reddito da locazione.

Omettiamo in questa sede di parlare del regime particolare delle fondazioni (*charities*) e dei *trusts* di cui ci siamo occupati diffusamente in altra sede, tema che qui non possiamo affrontare data la complessità del sistema.

L'imposta di successione grava non sul singolo percipiente ma sull'asse ereditario globale. A questa imposta si aggiunge quella applicata al valore di ogni singola donazione.

Le aliquote progressive per gli anni 1986-87 sono: 30% a partire dal valore di 71.000 sterline (l. 152.650.000) fino al 60% per valori superiori alle 317.000 sterline (l. 681.550.000). Sono esenti sia dall'imposta di successione che da quella di donazione oggetti d'arte, quadri, stampe, collezioni artistiche e scientifiche e immobili di importanza artistica rimarchevole e lasciate fuori dall'asse ereditario in attesa che un eventuale fatto imponibile quale una vendita segua posteriormente: tale esenzione è concessa a condizione che venga preso l'impegno di effettuare una buona manutenzione, di conservare nel paese l'oggetto e di permettere un "ragionevole" accesso del pubblico, cioè non indiscriminato e generale, ma tale da non pregiudicare l'immobile e i diritti del proprietario.

A questa imposta si affianca quella sui trasferimenti tra vivi, applicata alla differenza tra il valore d'acquisto del bene e quello di vendita (*capital gain tax*), con le aliquote del 30% sul valore eccedente

le 600 sterline che è esente.

Una imposta patrimoniale progressiva da 1000 sterline per patrimoni di 200.000 sterline; fino a 171.000 sterline per quelli di 5.000.000 di sterline, fu predisposta nel 1974 dal governo laburista. Essa prevedeva però l'esenzione degli immobili di importanza storico-artistica aperti al pubblico.

Ma per le mutate tendenze politiche del governo britannico conservatore non si credette opportuno introdurre tale imposta che del resto sembrò di troppa macchinosa applicazione.

A proposito dell'Inghilterra c'è da fare un'osservazione che sembra interessante.

Abbiamo visto che le spese di manutenzione possono essere oggetto di detrazione con le altre spese inerenti all'impresa solo nel caso in cui l'apertura al pubblico risulti una vera e propria attività d'impresa commerciale lucrativa, cioè un "business". Non ci si può esimere dal notare la profonda differenza con lo spirito del sistema italiano, spirito che probabilmente trae le sue antiche origini nella storia dei secoli passati. Laddove un reddito d'impresa in Inghilterra (e in altri paesi del Nord Europa) è favorito al punto da essere condizione per operare detrazioni, in Italia l'assenza di lucro è addirittura condizione per la non imposizione dei redditi di musei, gallerie, parchi e giardini aperti al pubblico: ché se un reddito d'impresa vi fosse sospettato, esso sarebbe tassato pesantemente come profitto e magari speculazione. Tutta la legislazione britannica è volta ad accordare fiducia e favore all'impresa in senso di organizzazione capitalistica, mentre in Italia lo Stato paternalisticamente concede sì detrazioni ai proprietari del patrimonio culturale, ma il reddito da impresa assume connotati sinistri e circondati da sospetto di illegittima speculazione.

Concludendo queste rapide note possiamo dire che dagli altri

paesi noi dobbiamo certo imparare varie cose: citiamo l'incentivo della Germania a fare conservare presso una famiglia in seno alle sue tradizioni l'immobile quale condizione per ottenere vantaggi fiscali; dell'Inghilterra abbiamo già parlato: c'è da aggiungere che si applica l'imposizione ad un immobile solo se c'è un reddito effettivo; la "ragionevolezza", in relazione al carattere di un immobile e alle esigenze del proprietario e non la generalità dell'apertura al pubblico, dovunque essa è condizione richiesta per ottenere facilitazioni fiscali (Francia, Belgio, Germania, Irlanda, Olanda, Inghilterra).

Tuttavia non possiamo non notare un'altra cosa che spicca evidente: se paragoniamo sinteticamente la legislazione italiana con quelle straniere dobbiamo concludere che il nostro paese ha nel complesso il coacervo delle norme più favorevoli, sia per quanto riguarda le detrazioni ammesse dalle imposte sul reddito, che riguardo alla esclusione dall'imposta di successione; in nessun altro paese i proprietari di immobili vincolati godono di tante facilitazioni fiscali senza limiti come da noi, senza poi avere, per ora almeno, né una imposta patrimoniale, né l'apertura al pubblico quale condizione (del resto assai delicata e pericolosa per la conservazione) per ottenere benefici.

Dunque, come abbiamo spesso avuto occasione di ripetere, non è a nostro avviso, di nuove leggi con nuove esenzioni fiscali quello di cui l'Italia ha bisogno per conservare il suo patrimonio storico-artistico privato (salvo che nuove imposte non vengano istituite), ma quello che assolutamente e con ogni diligenza va ricercato è la puntuale e completa applicazione della legge già in vigore, applicazione che talvolta per disfunzioni o sovraccarico di lavoro o per incomplete informazioni degli uffici e talvolta anche per insufficiente, incompleta o non pertinente documentazione da parte degli stessi proprietari le autorità amministrative negano o tardano a concedere.

Sul regime I.V.A. per lavori edilizi in fabbricati soggetti a vincolo monumentale

di Carlo Lessona
e Vittorio Chierroni

1) Sembra opportuno premettere un chiarimento, nel senso che non esiste, allo stato della legislazione, un regime I.V.A. speciale per le opere edilizie eseguite sui fabbricati vincolati come beni privati di interesse collettivo (secondo la definizione di CANTUCCI) ai sensi della Legge 1 giugno 1939 n. 1089 applicandosi, anche per tali fabbricati, il regime proprio delle opere edilizie di recupero del patrimonio edilizio esistente descritte e previste nella Legge 5 agosto 1978 n. 457.

L'art. 59 di tale legge infatti ha consentito per la prima volta una aliquota I.V.A. agevolata disponendo: «Le prestazioni dipendenti da contratti di appalto aventi per oggetto gli interventi previsti dall'art. 31 della presente legge, con esclusione di quelli di cui alla lettera a) dello stesso articolo, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del sei per cento, ridotta al tre per cento qualora gli interventi siano stati effettuati con il concorso o il contributo dello Stato o di altri enti pubblici autorizzati per legge».

Successivamente, è intervenuto l'art. 14 della L. 29 febbraio 1980 n. 31 (di conversione del D.L. 30 dicembre 1979 n. 660) che – al primo comma – ha disposto: «l'art. 59 della L. 5 agosto 1978 n. 457, deve intendersi nel senso che le disposizioni in esso contenute si applicano agli interventi di recupero definiti dall'art. 31, con esclusione di quelli di cui alla lettera a) di quest'ultimo articolo, anche se realizzati in assenza o all'esterno delle zone di recupero di cui all'art. 27 della legge stessa».

L'originaria distinzione in due aliquote (del tre e del sei per cento, a seconda che gli interventi fossero realizzati o meno con il concorso od il contributo dello stato o di enti pubblici autorizzati) è, infine, caduta a seguito dell'art. 8 del D.L. 31 ottobre 1980 n. 693, convertito nella legge 22 dicembre 1980 n. 890, che ha disposto l'applicazione di una aliquota ridotta

ed unica del 2%.

Poiché l'agevolazione fiscale si riferisce alle opere edilizie definite dall'art. 31 della Legge 457/1978, con esclusione di quelle previste alla lettera «a» di tale norma, è indispensabile un dettagliato esame della medesima per trarne gli elementi problematici del regime I.V.A. da esaminare.

2) L'art. 31 della legge n. 457/1978 ha introdotto precise definizioni – inserite per la prima volta con organicità in un testo normativo – circa quelli che sono gli «interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente», intendendo così superare le gravi incertezze manifestate in precedenza, quando al silenzio normativo si doveva supplire con le interpretazioni – tutt'altro che uniformi – fornite da Dottrina e Giurisprudenza.

Gli interventi dei quali si tratta sono i seguenti, secondo l'elencazione dell'art. 31 in esame:

A) Interventi di manutenzione ordinaria

Per essi l'art. 9, lettera c, della L. 28 gennaio 1977 n. 10 non prescrive – in via generale – l'obbligo della concessione edilizia; si tratta di attività libere e senza obblighi di versamento dei contributi commisurati all'incidenza delle spese di urbanizzazione ed al costo di costruzione (di cui al-

l'art. 3 della Legge n. 10/1977. Tali interventi non sono soggetti neppure ad autorizzazione comunale.

Per gli edifici «vincolati», ai sensi della Legge 1 giugno 1939 n. 1089, come «monumentali» vige comunque l'obbligo di «sottoporre alla competente Soprintendenza i progetti delle opere di qualunque genere (e, quindi, anche di quelle di ordinaria manutenzione) che si intenda eseguire, al fine di ottenere la «preventiva approvazione» (art. 18 Legge 1089/1939).

Sono definiti dall'art. 31, lettera «a» della Legge 457/1978 interventi di manutenzione ordinaria «quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti».


Come vedremo la «formula» legislativa non appare né esauriente né precisa e le incertezze che ne conseguono possono essere rilevanti proprio per l'analisi del regime agevolativo I.V.A. per le opere di «recupero» di diversa tipologia.

B) Interventi di manutenzione straordinaria

Per essi è sufficiente – in via generale – la autorizzazione edilizia (art. 48 della Legge n. 457 del 1978), diversamente da quanto era disposto dalla Legge n. 10 del 1977 che prevedeva la «concessione».

Tale autorizzazione può avere carattere tacito (ove il Sindaco non si pronuncia entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della istanza e quando gli interventi di manutenzione straordinaria non comportino il rilascio dell'immobile da parte del conduttore) ma non è, peraltro, ritenuta dalla legge sufficiente per interventi da effettuare su immobili vincolati per «interessi storico-artistici» (oltreché paesaggistici).

Per tali interventi, oltre alla «autorizzazione» di settore, comunque necessaria, rilasciata dalla competen-



PALAZZO NICCOLINI, VIA DE' SERVI:
B. D'AGNOLO, 1548 - 1551

Notiziario Giuridico

te Soprintendenza (ex art. 18 Legge 1089/1939; vds. sopra sub A), è prevista in ogni caso la *concessione edilizia*, in luogo della semplice autorizzazione.

Sono definite dall'art. 3, lettera «b» della Legge 457/1978 opere di manutenzione straordinaria «le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso» (art. 31, lett. «b», Legge 457/1978).

C) Interventi di restauro e risanamento conservativo


Sono definiti tali dall'art. 31 lettera «c» legge 457/1978 gli «interventi... rivolti a conservare l'organismo edilizio ed assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio».

Per gli interventi in questione l'art. 6 del D.L. 23 gennaio 1982 n. 9, convertito in Legge 25 marzo 1982 n. 94, prevede in via generale la autorizzazione edilizia – anche tacita – in luogo della concessione; la quale è invece tutt'ora necessaria per poter legittimamente effettuare interventi di restauro e risanamento conservativo su edifici vincolati ai sensi della Legge n. 1089 del 1939.

Anche per il restauro e risanamento conservativo ovviamente, è necessaria la «approvazione preventiva», della competente Soprintendenza di cui al più volte ricordato art. 18 della Legge n. 1089/1939.

D) Interventi di ristrutturazione edilizia

L'art. 31 lettera «d» della legge 457/1978 definisce interventi di ristrutturazione quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante



PALAZZO ALESSANDRI.
VIA DEI PANDOLFINI, C. 1400

un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti».

Appare evidente come la ristrutturazione edilizia si differenzi totalmente dagli interventi sul patrimonio edilizio esistente precedentemente ricordati, poiché nella ristrutturazione il risultato dell'opera può portare (anche) ad un edificio totalmente e parzialmente diverso dal preesistente.

Le opere di ristrutturazione sono, ovviamente, soggette a concessione edilizia comunale come le nuove costruzioni. Le stesse, se abbiano ad oggetto edifici vincolati, sono previamente sottoposte alla specifica approvazione della locale Soprintendenza.

F) Altri tipi di opere

Oltre la ristrutturazione edilizia l'art. 31 della Legge 457/1978 prevede anche interventi così detti di ristrutturazione urbanistica volti a sostituire «l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale» che *non possono*, quindi, *andare ad interessare direttamente edifici vincolati ai sensi della Legge n. 1089/1939*, apparendo evidente il contrasto con la necessità di stretta tutela dei beni di rilevanza «monumentale».

Infine, per completezza di ipotesi, si deve ricordare la previsione del tutto nuova delle opere edilizie «interne» introdotta nel nostro regola-

mento dalla Legge 28 febbraio 1985 n. 47 (art. 26) come espressione del libero «jus utendi» del proprietario dell'edificio, nel clima di «deregulation» cui la legge si ispira per le sue norme di regime ordinario (estrane, cioè, al condono delle opere pregresse).

Le opere interne libere sono peraltro escluse per i fabbricati soggetti a vincolo monumentale; il che non significa che nell'ambito di tali fabbricati le opere stesse non possano essere eseguite ma impone di classificarle sotto il profilo giuridico (ed anche fiscale, naturalmente) in altra tipologia di interventi soggetti a concessione comunale ed autorizzazione della Soprintendenza.

Definite così – in sintesi – le categorie degli «interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente», si può passare all'esame della problematica di natura fiscale che deriva dal regime agevolativo che in campo di I.V.A. viene riservato ad alcuni dei detti interventi di recupero.

3) Il primo problema che si pone è quello relativo ad una precisa e sicura distinzione tra opere ammesse alla aliquota ridotta del 2% ed opere, invece, soggette alla aliquota ordinaria del 18%.

Dalla applicazione della aliquota ridotta sono espressamente escluse dal ricordato art. 59 della Legge n. 457/1978 le opere di *ordinaria manutenzione* indicate e definite dal precedente art. 31 lett. a) della stessa legge. In proposito – circa la portata della esclusione – non possono sorgere dubbi di natura interpretativa se non in ordine alla *esatta* qualificazione – in via di fatto – di tali opere.

La disposizione di legge ora richiamata, pur mirando ad una definizione chiara e precisa degli interventi di «ordinaria manutenzione», non ha peraltro risolto tutti i possibili dubbi e le incertezze in proposito.

La dottrina ha approfondito la questione spiegando che «il tratto saliente di questo tipo di interventi va colto nell'essere gli stessi finalizzati a conservare l'immobile in buono stato, mantenendolo *nel breve periodo*, idoneo all'uso cui è adibito. È escluso che tali opere possano essere coordinate con un mutamento di destinazione d'uso dell'unità immobiliare (arg. *a fortiori* dell'art. 31, lett.). Si tratte-


rà, pertanto, di *piccoli e modesti interventi* dipendenti essenzialmente dal deterioramento cagionato da un impiego normale dell'immobile (a simiglianza – pur con le cautele del caso, imposte dalla diversità teleologica delle normative – di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 1576 e 1609 c.c.)

«Tutti i menzionati interventi devono intendersi limitati alle "finiture" dell'edificio, e cioè ad elementi essenziali (in ogni caso non strutturali) dell'immobile» (così BELLOMIA su Rivista Giuridica dell'Edilizia 1987), II, 625).

Altro elemento proprio e caratterizzante delle opere di manutenzione ordinaria – secondo altro Autore – sarebbe il carattere necessariamente *ripetitivo* delle stesse al fine di conservare l'immobile idoneo all'uso cui è destinato (così IUDICA 1979 in «Le nuove leggi civili commentate», 39 che parla di opere «che sogliono ripetersi con una certa frequenza o con continuità»).

Allo scopo di individuare un preciso «confine» discriminante tra opere agevolate dall'aliquota I.V.A. ridotta ed opere, invece, non agevolate (queste ultime, come si è visto sono solo quelle di ordinaria manutenzione mentre tutte le altre opere possibili sono agevolate) la comparazione più opinabile è certamente quella tra opere di manutenzione ordinaria ed opere di manutenzione straordinaria.

In proposito, contrapponendo il concetto di opere di straordinaria al concetto di opere di ordinaria manutenzione, si è osservato che al contrario delle opere di manutenzione ordinaria, caratterizzate... dall'essere limitate alle «finiture» degli edifici, consistendo in lavori di lieve entità volti alla conservazione e mantenimento della cosa nel breve periodo, gli interventi di straordinaria manutenzione incidono direttamente (rinnovandole e/o sostituendole) in parti (anche strutturali) dell'edificio. Tali interventi, che possono consistere, oltre che in «opere», in «modifiche» dell'immobile, sono essi pure (quanto al concetto) finalizzati alla conservazione del bene (trattandosi di opere di manutenzione), ma tale risultato – programmato nel lungo periodo – viene perseguito attraverso lavori di ampio respiro e di consistenza (nello



CORTONA: PALAZZO PRETORIO (?), 1608

stesso senso: Iudica, in «Le nuove leggi...», cit. p. 41).

La lett. b dell'art. 31 ricomprende nella manutenzione straordinaria anche la realizzazione e la integrazione dei «servizi igienico-sanitari» e «tecnologici» dell'immobile. La diversa terminologia legislativa rispetto alla precedente lett. a (che parla di impianti) va rapportata – al di là della indubbia affinità delle ipotesi – alla differente consistenza di questo tipo di interventi, non limitati alla singola parte di cui si compone l'impiantistica dell'edificio (caso di manutenzione ordinaria) ma preordinati ad incidere sulla totalità del servizio, inteso come la risultante unitaria dei singoli impianti (così BELLOMIA, loc. cit. p. 271).

La giurisprudenza amministrativa – al di fuori di generali affermazioni che si limitano a ripetere il testo tutt'altro che chiaro della Legge – ha di volta in volta ritenuto rientranti nel concetto di manutenzione straordinaria lavori edilizi che non comportino alterazione dei volumi o modifiche della destinazione d'uso e rivolti a conservare l'edificio nella sua funzionalità quali, ad esempio, «le opere tendenti a migliorare la funzione statica dei muri interni ed esterni, il rinnovo dei solai, la revisione dei tetti di copertura ecc.» (T.A.R. Lombardia, Milano 23 febbraio 1985 n. 78 Rass. TAR, I, 1262); ovvero «i lavori di impermeabilizzazione e posa di mattonelle su un terrazzo e di copertura dello stesso con profilati in ferro e lastre di ondulina trasparente» (T.A.R. Calabria, Catanzaro, 19 dicembre 1984, n. 404 ivi, 1984, I, 739).

L'Amministrazione Finanziaria sul punto non ha fornito indicazioni generali e con elencazione – peraltro puramente esemplificativa e non e-

saustiva – è giunta soltanto a ricondurre nel concetto di manutenzione *ordinaria* «la tinteggiatura esterna ed interna, la sostituzione e la riparazione degli infissi esterni ed interni; l'impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la sostituzione e costruzione di rivestimenti interni, le riprese di intonaci, ecc.» (Min. Fin. nota 9 dicembre 1982, n. 352745 in Dir. Prat. Trib. 1985, I, 231; cfr. altresì, Min. Fin. risol. 23 ottobre 1984 n. 399641, ivi 1985 I, 204 ed ora risol. 460719 del 21 luglio 1987).

In proposito, si può anche ricordare che l'ufficio I.V.A. di Firenze con propria nota 4941/A del 20 luglio 1981 – in risposta a quesito formulato dalla locale Associazione della proprietà edilizia – ha avuto modo di precisare che «anche il rifacimento dell'intonaco delle facciate degli immobili destinati ad edilizia abitativa, può essere assoggettato all'aliquota I.V.A. ridotta del 2% a condizione però che il competente Comune rilasci apposita autorizzazione edilizia ad eseguire l'intervento di recupero e manutenzione ai sensi delle lett. b) e c) dell'art. 31 della citata legge 5.8.1978 n. 457. In tal senso la Ministeriale n. 14 del Ministero delle Finanze datata 17.4.1981».

Sul punto del rifacimento delle «facciate» – così oneroso e rilevante per edifici storici – è di tutta evidenza la estrema opinabilità del regime fiscale ove si tratti non solo della «tinteggiatura esterna» ma del rifacimento dell'intonaco: la citata ministeriale 352745 del 9 dicembre 1982 include, infatti, nelle opere ordinarie solo le «ripresе» di intonaci onde sembra attribuire alla categoria agevolata delle opere straordinarie la sostituzione degli intonaci esterni.

L'intonaco esterno ben può qualificarsi, del resto, come «finitura» dell'edificio non strettamente necessaria (molti fabbricati, specie nei piccoli centri o nelle campagne, ne sono privi e presentano pietre e mattoni a «faccia vista»).

Gli orientamenti della Amministrazione finanziaria non appaiono davvero esaurienti e molto discutibile appare il riferimento ad un elemento formale come la autorizzazione edilizia comunale (anche se poi, nella realtà pratica, sarà proprio tale elemento a prevalere evitando all'Am-

Notiziario Giuridico

ministrazione finanziaria stessa un giudizio sempre opinabile sulla tipologia delle opere, giudizio già compiuto dall'Autorità comunale).

La Dottrina ha ripetutamente escluso che le norme del Codice Civile dettate per attribuire al proprietario ovvero all'usufruttuario (artt. 1004 e 1005 Cod. Civ.) od al locatore, ovvero al conduttore (artt. 1576, 1609 e 1621 Cod. Civ.) le diverse opere di manutenzione dei fabbricati, possano valere per definire – ai fini che ci interessano – gli interventi in argomento considerando la «specialità» della Legge 457/1978.

Chi scrive è di contrario avviso sia per il carattere unitario dell'ordinamento (sarebbe davvero assurdo che opere di «manutenzione ordinaria» come le qualifica l'art. 1004 Cod. Civ. poste a carico, dunque, dell'usufruttuario non fossero tali ai fini delle regole urbanistiche e fiscali!) sia per la ricchezza di casistica che si potrebbe attingere dalla lunga giurisprudenza in materia civilistica.

Allo stato degli atti peraltro non resta che richiamare le «formule» legislative e limitare la qualifica di «manutenzione ordinaria» solo alle opere di:

- a) riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture;
- b) integrazione o mutamento di impianti tecnologici esistenti.

Nell'ambito del problema relativo alla discriminazione delle opere di manutenzione ordinaria ovvero straordinaria, così rilevante agli effetti del regime I.V.A., si pone la ipotesi pratica di opere dell'una e dell'altra specie eseguite contemporaneamente nello stesso edificio.

Nel caso di un complesso di opere previste da un contratto *unico* di appalto sembra dover prevalere il concetto della accessoria ove le opere minori, che di per sé stesse non potrebbero usufruire della aliquota I.V.A. agevolata, seguono il regime delle opere principali e preponderanti.

Tale sembra essere anche il parere del Ministero delle Finanze il quale con risoluzione n. 322465 del 24 maggio 1986 della Direzione Generale delle Tasse (in codice I.V.A., I.P.S.O.A. 6/86) ha affermato quanto segue: «la scrivente su analoghe questioni si è ripetutamente pronunciata, precisando in particolare l'am-

bito di applicazione delle norme agevolative anzicennate».

«Segnatamente con risoluzione 352745 del 9 dicembre 1982 nel ribadire che alle opere di manutenzione ordinaria non si applica l'aliquota agevolata del 2 per cento, bensì quella ordinaria del 18 per cento, si è anche precisato che nel concetto di *manutenzione ordinaria* rientrano: la tinteggiatura esterna e interna, la sostituzione e riparazione degli infissi esterni e interni, l'impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la sostituzione e costruzione di rivestimenti interni, le riprese di intonaci ecc.».

Sulla base di tali precisazioni ne consegue che gli interventi di cui sopra, *soltanto se considerati nel loro complesso*, possono essere ricondotti fra le opere di *manutenzione straordinaria* di cui alla lettera b) dell'art. 31 sopraindicato, e quindi rientrare nella disposizione agevolativa in questione, *mentre, se considerati separatamente*, i lavori di adeguamento degli impianti elettrici e di riscaldamento nonché la sostituzione di serramenti interni ed esterni sono da ricondurre fra le opere di *manutenzione ordinaria*.

4) Il secondo problema che si pone non ha riguardo alla distinzione tra le diverse tipologie di opere bensì ad una interpretazione restrittiva del beneficio fiscale che appare, qua e là, negli interventi della Amministrazione finanziaria con riferimento all'art.


27 della Legge 457/1978.

In proposito la sopra ricordata risoluzione n. 322465 del 24 maggio 1986 – richiamandosi alla precedente risoluzione n. 352394 del 9 ottobre 1982 – ha precisato: «che gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, se posti in essere da privati, sono agevolati anche se non effettuati nell'ambito dei piani di recupero di cui all'art. 27 e segg. della cennata legge n. 457, a condizione però che abbiano ottenuto le regolari autorizzazioni o concessioni comunali (ovvero si siano avvalsi del silenzio-assenso) e nel contempo siano in possesso di un attestato del comune che dichiara che i loro interventi sono posti in essere in applicazione della stessa legge n. 457» (v. codice IPSOA loc. cit.).

Peraltro con ulteriori pronunce, di segno contrario, l'Amministrazione finanziaria non si è fermata al documentato assenso dell'Autorità comunale (e, quanto agli edifici monumentali, è da ritenere anche quello della Sovrintendenza) ma si è fatta a pretendere anche la esistenza del preventivo piano di recupero e – sembra di comprendere – delle altre condizioni e della convenzione prevista dall'ultimo comma dell'art. 27 Legge 457/1978.

In tal senso nella circolare del ministero Finanze n. 14/330342 del 17 aprile 1981 si legge: «va precisato» che la possibilità di fruizione del beneficio fiscale in argomento anche in assenza o fuori delle zone di recupero «non comporta il trattamento di aliquota agevolata a qualsiasi opera di manutenzione straordinaria, di restauro o di ristrutturazione edilizia, in quanto affinché si abbia intervento di recupero ai sensi dell'art. 31 della Legge n. 457 occorre far sempre riferimento alle norme generali per il recupero nel patrimonio edilizio esistente, contenute nel titolo quarto della stessa legge prescindendo, ovviamente, da quelle disposizioni relative alla individuazione delle zone».

In sostanza, *perché un intervento di recupero possa essere agevolato è necessario che i comuni individuino gli immobili in stato di degrado mediante appositi piani da loro predisposti o anche da privati, adottati con deliberazione del Consiglio Comunale*. Per gli immobili non compresi in detti piani sono parimenti consentiti inter-



SIENA: PALAZZO TOLOMEI
1205 - 1267

venti edilizi di recupero agevolato posto che siano rispettati i limiti e le condizioni stabiliti dall'art. 27 e seguenti della menzionata legge n. 457, e sia stata rilasciata apposita autorizzazione alla esecuzione degli interventi da parte dei comuni (v. Diritto e Pratica Tributaria 1981, 1006).

Un orientamento analogo a quello della ricordata circolare dell'aprile del 1981 è stato successivamente espresso (ancorché in via generica) con la Risoluzione Ministeriale 23 giugno 1983 n. 340856 (in Riv. lg. fisc. 1983, 1752) con la quale si è precisato che oltre alle regolari autorizzazioni e concessioni edilizie è necessario che coloro che effettuano gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro conservativo, di ristrutturazione edilizia ed urbanistica siano in possesso di un attestato del Comune competente che accerti la conformità delle opere stesse alla legge n. 457 del 1978 (vds. altresì Ris. Min. 322465 già citata).

Ed in proposito – quale dato di fatto – è da rilevare come taluni Comuni si rifiutino di rilasciare detta certificazione assumendo (ed è da ritenersi correttamente) che l'adempimento non è prescritto da alcuna norma.

Il riferimento operato dalla Amministrazione finanziaria all'art. 27 della Legge n. 457/1978, che – nell'interpretazione sopra ricordata – indubbiamente costituisce una grave limitazione alla possibilità di godere pacificamente del trattamento fiscale agevolato I.V.A. per tutte le ipotesi di intervento di recupero del patrimonio edilizio esistente (manutenzione ordinaria esclusa), è peraltro già stato in dottrina ritenuto arbitrario (vds. *L. De Angelis* «L'I.V.A. sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente» in «Diritto e Pratica Tributaria» 1981, I, 908).

Sembra peraltro determinante lo

ultimo comma dell'art. 59 della legge 457/1978 (aggiunto con art. 18 D.L. 15 dicembre 1979 n. 629 conv. in legge 15 febbraio 1980 n. 25) ove si legge: «Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al di fuori delle zone di recupero di cui all'art. 27» e poiché è ben chiaro che l'art. 27 – e tutte le condizioni e previsioni del medesimo – si applica *solo* nell'ambito delle zone di recupero ne consegue che in difetto di piano di recupero l'agevolazione I.V.A. non è soggetta ai presupposti condizionanti che la norma prevede.

Del resto non si può rilevare come l'agevolazione I.V.A. di cui si tratta possa e debba avere il più ampio campo di applicazione; anche perché non è più ristretta nell'ambito della sola Legge n. 457/1978 (all'art. 59 come successivamente modificato ed interpretato) ma è oggi anche prevista dall'art. 8 n. 6 della Legge 22 dicembre 1980 n. 891, il quale – avendo indubbia natura di disposizione agevolativa specificamente tributaria – appare assolutamente svincolato dalle disposizioni della legge 457/1978, fatta eccezione per il rinvio alle definizioni generali degli interventi di recupero date dall'art. 31.

Definitiva conferma della infondatezza della interpretazione restrittiva della amministrazione finanziaria pare si possa anche trarre dal D.M. 28 febbraio 1985 di approvazione della Tabella A, seconda parte, allegata al D.P.R. 633/1972. Tale D.M., infatti, nell'individuare i beni e i servizi assoggettati all'aliquota del 2% – al n. 39 – quanto alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto fa esclusivo e unico riferimento agli «interventi di recupero di cui all'art. 31 della Legge 5 agosto 1978 n. 457, esclusi quelli di cui alla lett. a) dello stesso articolo» (senza formulare alcun richiamo ad altre

disposizioni della Legge n. 457 del 1978).


5) Lo spazio del presente scritto non consente né di aggiungere né di approfondire ulteriori argomenti.

Si può solo concludere, ricordando quanto all'inizio osservato e cioè che i beni privati di interesse collettivo soggetti al vincolo monumentale di cui alla Legge 1089/1939 non hanno un regime I.V.A. speciale ma usufruiscono del regime I.V.A. previsto per le opere di recupero del patrimonio edilizio esistente.

Quanto alla disciplina urbanistico-edilizia, invece, le opere da eseguire nei fabbricati vincolati richiedono sempre la preventiva concessione comunale (salvo che si tratti di opere di ordinaria manutenzione escluse, come tali, da regime I.V.A. agevolato) così come richiedono il nulla-osta della locale Soprintendenza.

Sia per discriminare le diverse tipologie di opere a diverso regime I.V.A. (in pratica quelle di ordinaria manutenzione da un lato e le altre tutte dall'altro lato) sia per individuare i presupposti del beneficio possono sorgere infinite questioni con l'Amministrazione finanziaria da trattare e risolvere caso per caso con la difficoltà pratica che consegue al diverso interesse del committente e dell'appaltatore. Quest'ultimo infatti non trae nessun vantaggio dall'aliquota ridotta (tanto riceve, tanto versa) mentre può conseguire a suo carico una contestazione dell'Amministrazione finanziaria con le eventuali sanzioni.

La preventiva concessione comunale dovrebbe, peraltro, garantire la tipologia delle opere come meritevoli dell'aliquota ridotta (in caso di manutenzione ordinaria la concessione non dovrebbe né chiedersi né rilasciarsi).



PALAZZO PANDOLFINI, VIA S. GALLO; RAFFAELLO, C. 1520

Notiziario Giuridico

Testo del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 371 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 211 del 10 settembre 1987), **coordinato con la legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 449** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 257 del 3 novembre 1987), **recante: «Interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche e provvedimenti urgenti a sostegno delle attività culturali».**

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

1. È autorizzata la spesa di lire 620 miliardi nell'anno 1987, di cui non meno del 50 per cento da localizzare nel Mezzogiorno, per la realizzazione di un programma di interventi urgenti volti a garantire:

a) l'adeguamento strutturale e funzionale degli immobili statali e di enti pubblici destinati a musei, archivi e biblioteche, delle aree archeologiche e delle altre sedi del Ministero per i beni culturali e ambientali, che può comprendere, ove necessario, l'installazione e l'adeguamento di impianti tecnologici e di sicurezza;

b) il restauro conservativo e il consolidamento degli edifici in particolari condizioni di precarietà statica e funzionale di interesse artistico e storico dello Stato e di enti pubblici, nonché dei beni mobili connessi e del patrimonio archivistico e librario;

c) il restauro conservativo e il consolidamento di edifici in particolari condizioni di precarietà statica e funzionale e il restauro di beni mobili connessi, di interesse artistico e storico, di proprietà di privati, fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute;

d) l'acquisto di beni mobili ed immobili di interesse artistico e storico, anche mediante l'esproprio e l'esercizio del diritto di prelazione.

e) la modernizzazione delle strutture e dei servizi degli organi centrali, degli istituti centrali e degli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, ivi compresa l'attivazione del Sistema Bibliotecario Nazionale.

Art. 2.

1. Il programma di cui all'articolo 1 è finalizzato ad una migliore fruizione pubblica del patrimonio culturale ed è predisposto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dal Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. Il programma destina non meno di lire 400 miliardi agli interventi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1.

1-bis. Il programma, nei quindici giorni successivi, è trasmesso alla competente Commissione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni, il Ministro per i beni culturali e ambientali adotta il programma con proprio decreto.

2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali

in sede di predisposizione del programma di cui al comma 1, sulla base delle richieste degli enti pubblici e dei privati interessati, determina gli interventi diretti dello Stato e i contributi relativi ad immobili di proprietà non statale, tenuto conto delle esigenze di tutela e di valorizzazione, della distribuzione territoriale, della consistenza e della rilevanza del patrimonio culturale interessato e dei tempi di realizzazione.

3. I contributi relativi ad interventi su immobili di proprietà di privati non possono essere superiori al 50 per cento del costo complessivo degli interventi stessi.

4. Ai fini della predisposizione del programma, gli interventi sui beni dello Stato, nonché le richieste di interventi e di contributi, debbono essere corredati dal relativo progetto di massima, con l'indicazione dei tempi di esecuzione delle opere. Quando trattasi di immobili di interesse artistico e storico, l'intervento diretto dello Stato può riguardare l'intera opera.

Art. 3.

1. Il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, espresso ai sensi dell'articolo 2, comma 1, sostituisce i pareri previsti dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1552 (a). Per opere ed interventi di particolare complessità tecnica o entità finanziaria il Ministro per i beni culturali e ambientali richiede il parere dei comitati di settore.

2. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti nel programma di cui all'articolo 1 possono essere superati i limiti di spesa stabiliti dalla legge 1° marzo 1975, n. 44 (b), e dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509 (c). L'assegnazione dei fondi ai funzionari delegati può essere effettuata anche in deroga al limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (d), e successive modificazioni e integrazioni.

3. Agli interventi sui beni danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, ricompresi nel programma di cui all'articolo 1, in deroga alle disposizioni della legge 14 maggio 1981, n. 219 (e), si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2.

(a) La legge n. 1552/1961 reca: «Disposizioni in materia di tutela di cose di interesse artistico e storico».

(b) La legge n. 44/1975 reca: «Misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico regionale».

(c) Il D.P.R. n. 509/1978 ha approvato il regolamento delle spese da farsi in economia per i servizi dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni culturali ed ambientali.

(d) Il testo dell'art. 56 del R.D. n. 2440/1923, è riportato in appendice.

(e) La legge n. 219/1981 reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti».

Art. 4.

1. Per le attività e le iniziative connesse alla celebrazione del XXX anniversario della costi-

tuzione del Festival dei Due Mondi, il Ministero per i beni culturali e ambientali partecipa con iniziative proprie e con contributi al comune di Spoleto per quelle promosse dal comune medesimo o dall'apposito comitato per la costituzione della fondazione «Festival dei Due Mondi». È autorizzata a tal fine, per l'anno 1987, la spesa di lire 2.500 milioni.

2. Per le attività e le iniziative connesse alle celebrazioni di anniversari di eventi culturali per le quali, alla data del 30 ottobre 1987, risulti istituito con decreto del Presidente della Repubblica apposito Comitato nazionale, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni.

3. Il Ministro per i beni culturali e ambientali ripartisce, con proprio decreto, la somma di cui al comma 2 tra le diverse manifestazioni celebrative. I contributi destinati a ciascuna manifestazione sono assegnati ai rispettivi Comitati nazionali.

4. Per il sostegno di attività ed iniziative di particolare prestigio culturale promosse, nell'anno 1987, da amministrazioni comunali e provinciali ovvero da enti o fondazioni, con il patrocinio del Presidente della Repubblica e con il contributo finanziario delle regioni, è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assegna tali contributi agli enti promotori.

5. Le attività e le iniziative di cui ai precedenti commi riguardano il restauro di beni culturali, pubblici e privati e la realizzazione di manifestazioni culturali, artistiche, congressuali e scientifiche, a carattere anche internazionale.

Art. 4-bis

1. Per interventi volti al consolidamento e al restauro conservativo del patrimonio artistico, monumentale e storico caratterizzato dal «barocco leccese» è autorizzata, per l'anno 1987 la spesa di lire 10.000 milioni. Il Ministro per i beni culturali e ambientali promuove, in accordo con la regione Puglia, il comune, la provincia e l'università di Lecce, un programma di interventi in cui convergano anche altri finanziamenti. Qualora entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il predetto accordo non sia intervenuto, il Ministro per i beni culturali e ambientali approva il programma degli interventi statali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

2. Sulla base di un programma predisposto dalla regione Sicilia per interventi volti alla conservazione ed al recupero del patrimonio artistico, monumentale e storico dei centri della Sicilia sud orientale caratterizzati dal «barocco siciliano», sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, è concesso alla regione Sicilia, nell'anno 1987, un contributo di lire 10.000 milioni.

3. All'onere di lire 20.000 milioni derivante, per l'anno 1987, dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario, all'uopo utilizzato l'accantonamento «Conservazione e recupero del patrimonio artistico, monumentale e storico dei centri della Sicilia sud orientale caratterizzati dal «barocco coloniale» (Noto, Scicli, Ispica, Modica, Ragusa e Ibla) e dei centri caratterizzati dal «barocco leccese».

Il riuso dei Castelli

Il IV Convegno organizzato dai Gruppi Archeologici d'Italia sul tema «Il Riuso dei Castelli» si è tenuto a Verona dal 19 al 21 giugno 1987 sotto il patrocinio del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali.

L'Associazione Dimore Storiche Italiane, ritenendo l'iniziativa del Convegno particolarmente valida, perché finalizzata alla ricerca di nuove forme di utilizzazione del Bene Culturale, ha partecipato ai lavori con l'arch. Calvi di Bergolo e l'arch. Pozzi Serafini, che sono intervenuti nel dibattito per ribadire ancora una volta l'importanza della conservazione attiva del monumento e per spiegare che un restauro è valido culturalmente ed economicamente solo se il monumento mantiene una funzione vitale e attiva. Il restauro ad un monumento che non mantiene la sua funzione o il cui uso non sia in armonia con i tempi è inevitabilmente destinato ad un nuovo e rapido degrado.

Questa la grande importanza del riuso di cui si è parlato e discusso nel Convegno di Verona.

La nostra Associazione si è sempre battuta fin dall'inizio su questo tema sostenendo che il proprietario è sempre il migliore e più economico conservatore, ma in assenza del proprietario attivo è indispensabile la ricerca di una funzione alternativa nel rispetto della vocazione del monumento stesso.

Nel corso del Convegno sono affiorate proposte anche da parte del Ministero dei Beni Culturali con il Vice Direttore Generale dott. Serangeli per il riutilizzo di beni che avendo perduto la loro funzione attraverso i secoli sono arrivati ad una inesorabile decadenza.

A questo proposito riteniamo utile per i nostri Soci pubblicare quasi integralmente la proposta fatta dal Direttore dell'INSUD, Gabriele Belardelli, che ha esposto in una chiara relazione i nuovi indirizzi miranti al recupero del patrimonio storico-artistico del Sud.

1 - Caratteristiche della iniziativa

Nel quadro degli interventi e dei crediti stabiliti dalla legge n. 64 dell'86 e del successivo decreto n. 58/87, la INSUD intende promuovere la creazione di una nuova catena alberghiera,

indispensabile premessa per la immissione nel mercato di iniziative nuove, più aggiornate, di maggiore efficacia per il Mezzogiorno e di aumentata attrattiva e capacità di richiamo.

Il «prodotto turistico» che si propone di realizzare è essenzialmente costituito di un viaggio-visita-sosta nel Mezzogiorno attraverso percorsi che, intrecciandosi in maniera varia con gli Itinerari turistico-culturali già previsti e toccando le risorse storico-artistiche più rilevanti di questi ultimi ed eventuali concentrazioni di armatura turistica complementare che dovranno essere individuate o create nel contesto meridionale, faranno capo e sosta in puntuali nuovi esercizi alberghieri che dovranno essere realizzati utilizzando gli *immobili esistenti* costituiti da edifici con elevati pregi storico-artistico-culturali di cui sia possibile il riuso e la riconversione alberghiero-ricettivo e che abbiano perduto, a seguito della dinamica intervenuta nella struttura sociologica e produttiva, la loro originaria ragione di esistere.

Elemento essenziale, anche se non unico, del nuovo prodotto è pertanto la *struttura ricettiva* che si vuole traggere la sua qualificazione fondamentale dall'edificio utilizzato per il riuso e ciò non solo e non tanto per le sue qualità ed i suoi pregi oggettivi quanto per il valore di «testimonianza» - che deve rappresentare e mantenere leggibile un modo di vita proprio del passato meritevole di essere conservato e riletto pur mantenendo integre le caratteristiche della ricettività di elevato standard qualitativo.

2 - Motivazioni del "progetto"

La scelta si basa su alcune considerazioni preliminari.

Il solo ambito territoriale europeo, nel quale non opera alcuna categoria alberghiera di una certa dimensione e prestigio, e derivante dal recupero di edifici significativi sotto il profilo storico e culturale, è il Mezzogiorno d'Italia.

Non sono infatti presenti, da Roma in giù, esercizi appartenenti alle principali catene europee di questo genere. In Spagna ci sono invece 82 «paradores», in Europa ed oltreoceano 342 alberghi «Relais et chateaux», in

Francia i «Logis de France», in Austria gli «Schlose Hotel und Herrenhauser», in Germania la catena «Gast in Schloss», in Inghilterra «Prestige Hotel» Country Homes and Castle, «Historic Hotels», nel Nord Europa i «Romantik Hotel», in Svizzera una grossa catena segnalata in gran numero dall'Ente Turismo svizzero, in Irlanda la catena della Air Lingus, etc...

Questo fatto induce la INSUD a proporsi come organismo operativo capace di eliminare la carenza indicata e di promuovere una nuova catena alberghiera che, con le caratteristiche delle numerose strutture presenti nel Mezzogiorno e delle quali sia possibile il recupero e la riconversione, conferisca all'immagine complessiva del Sud d'Italia ed alla ricettività quel tanto di prestigio che ancora le manca, capace di richiamare quei flussi turistici di cui ha bisogno per raggiungere tassi di occupazione degli esercizi tali da sostanziale il turismo come settore effettivamente portante della economia meridionale.

La seconda considerazione consiste nella consapevolezza che, da un lato il maggior livello rispetto alla grande ricettività determina una maggiore spesa per presenza e quindi un indotto unitario più alto, dall'altro il fatto che la minore capacità ricettiva di ogni singolo esercizio esclude la autosufficienza ed economicità di servizi accessori essenziali (commerciali, di animazione, di svago, sportivi, logistici etc.) e determina quindi una gravitazione su quelli locali consentendo la loro nascita, prosperità, sviluppo e, in una parola, una maggiore integrazione è beneficio per il territorio a parità di presenze turistiche prodotte.

Ed ancora l'incremento di ricettività che la catena alberghiera si propone di realizzare è previsto avvenga senza la inutile usura di coste o territori pregiati ormai sempre più rari e la cui conservazione si rende sempre più necessaria per non intaccare il patrimonio delle risorse ambientali che sono ancora disponibili.

Inoltre la creazione della catena basata sul riuso di «edifici testimonianza» di modi di vivere del passato può fornire occasione per il loro restauro, determinare la loro conservazione fisica ed il loro recupero concorrente certamente all'equilibrio economico della proprietà pubblica o privata, molte volte in difficoltà per la gestione e conservazione di immobili che hanno perduto la ragione d'essere originaria.

Dalle Sezioni

Abruzzo

La Sezione Abruzzo costituitasi nel luglio 1986 a Pereto, quest'anno ha tenuto la prima Assemblea, presente il Consiglio Direttivo con il Presidente Aldo Maria Arena, numerosi soci e proprietari di dimore vincolate.

Presenti inoltre Niccolò Pasolini dall'Onda e alcuni membri del Consiglio Direttivo Nazionale, alcune autorità regionali e provinciali, il Sindaco di Pereto, il Soprintendente dell'Aquila e il Soprintendente di Sassari.

Il Presidente della Sezione ringrazia e saluta gli intervenuti, poi da la parola al Presidente nazionale il quale illustra gli scopi ed i fini dell'Associazione, soprattutto quelli per conseguire un più adeguato ordinamento giuridico nazionale ed europeo.

Per quanto riguarda l'assistenza tributaria e giuridica ai soci, i rapporti col Ministero per i Beni Culturali, il Presidente comunica che la Segreteria nazionale è sempre disponibile dal lunedì al venerdì, escluso il sabato.

Dopo questo intervento si passa al rinnovo delle cariche sociali: all'unanimità viene rieletto Aldo Maria Arena; segretario è Giuseppe Iacomini, consiglieri sono: Giuseppe Cicioni, Giacomo d'Alessandro Tabassi, Aldo de Felici di Casale, Giorgio Ottaviani, Fabrizio Pica Alfieri e Ferdinando Savini.

Il Presidente Arena illustra alcune iniziative che la Sezione vorrebbe concretizzare: ospitare presso la Soprintendenza dell'Aquila la mostra fotografica dei Cortili di Roma, promossa dalla Sezione Lazio e su questo esempio organizzare una visita ai cortili dell'Abruzzo; si decide di inviare una lettera al Soprintendente a tale proposito.

L'arch. Marlene Dander, soprintendente a Sassari, sarebbe disponibile ad ospitare questa mostra fotografica il cui scopo è quello di far conoscere l'Associazione e dichiara la sua disponibilità ad appoggiare la costituzione di una sezione in Sardegna.

Interviene il Soprintendente dell'Aquila arch. Renzo Mancini che illustra i programmi ed i progetti della Soprintendenza, i quali alcune volte, trovano ostacoli nell'attuazione poiché da Roma non pervengono le dovute autorizzazioni dai vari Ministeri (Beni Culturali, Tesoro, ecc.)

Il Soprintendente plaude all'opera della nostra Associazione la quale deve operare e fare da tramite tra il proprietario privato e gli organi statali. Porta a conoscenza dei presenti che ha posto in quest'ultimo periodo molti vincoli in modo da offrire al proprietario la possibilità di usufruire di alcune leggi emanate a suo favore (L.512 e altre). L'Abruzzo, secondo il Soprintendente, sta per avere una grossa svolta positiva nella tutela del patrimonio artistico e i Beni Culturali avranno sempre più importanza per la regione.

Il Presidente Arena, infine, conclude invitando i presenti a reperire altri soci per poter espletare con sempre maggiore autorità l'azione dell'ADSI in difesa del patrimonio culturale privato e delle tradizioni che l'Abruzzo rappresenta.

Il 29 settembre si è poi tenuta al "Conventino Michetti" di Francavilla a Mare una riunione di soci, ospiti della proprietaria.

Sono intervenuti la dr.ssa Barbacini in rappresentanza del sottosegretario Gianfranco Astori; il sen. De Cinque; Niccolò Pasolini dall'Onda; Augusta Desideria Pozzi Serafini, il Presidente della Sezione e numerosi soci.

L'Arch. Mancini, Soprintendente dell'Aquila, impossibilitato a partecipare, ha inviato un suo rappresentante.

Anche qui il Presidente nazionale illustra gli scopi dell'Associazione a quanti, pur essendo proprietari di dimore storiche, non sono ancora soci; espone gli ambiziosi programmi da attuare nel 1988, dalla mostra di fotografie dei cortili di Roma e dell'Abruzzo alla pubblicazione di un catalogo sui cortili abruzzesi; alla ospitalità nel 1989 dell'Assemblea Nazionale dei Soci.

Abbiamo poi ascoltato con molta attenzione quanto riferito da cortesi ospiti, funzionari del Ministero per i beni culturali e ambientali sul D.L. 371 del 9.9.1987. Tale decreto legge concerne la regolamentazione di un flusso finanziario finalizzato al recupero funzionale strutturale, nonché all'adeguamento degli impianti secondo norme di sicurezza attualmente in vigore.

Tale flusso è destinato prioritariamente a una migliore "fruizione" dei beni (musei, gallerie, archivi e biblioteche) sia di proprietà statale che di enti pubblici, fondazioni, associazioni riconosciute privati ed è il primo, per il triennio 1987/1989 cui saranno desti-

nati complessivamente 2100 miliardi per interventi urgenti al patrimonio nazionale.

Per quanto riguarda in particolare la conservazione e la tutela delle dimore storiche, significativo può essere il ruolo dell'Associazione anche ai fini del pubblico godimento.

Quest'ultimo problema non può certo essere affrontato in modo semplicistico, con forme di "fruizione" di massa, bensì commisurato alle esigenze di conservazione e di cultura diverse da quelle di un patrimonio statale sempre aperto alle esigenze culturali rappresentate da molteplici livelli. Tale distinzione si rende necessaria non per discriminare il pubblico ma perché deve tendere a ricercare attività e scopi che consentano un accesso controllato e motivato al fine di evitare dispersione e rovina della dimora, nonché di tutti i beni artistici e storici connessi. In questo senso l'Associazione dovrà muoversi e coinvolgere la compagine associativa per ricercare una valida e conveniente intesa con il Ministero per i beni culturali e ambientali, già particolarmente attento ai problemi istituzionali dell'Associazione.

Proprio in questo clima di collaborazione tra l'Amministrazione dello Stato e l'Associazione è indispensabile fare una panoramica, anche se sintetica, di quelli che sono i compiti e l'organizzazione del dicastero competente alla tutela dei beni culturali.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali ha, in via prevalente la competenza di tutelare tutto il patrimonio ambientale, architettonico per quanto riguarda gli immobili dal 1000 in poi, quello archeologico fino al 1000, e quello artistico.

In particolare l'attività si estrinseca in tre momenti fondamentali: quello dell'incremento del patrimonio, inteso come censimento e individuazione di tutto il patrimonio da tutelare. Tale fase riguarda il procedimento di vincolo per il quale l'Associazione dovrebbe avere un ruolo importante nella ricerca di tutti quei valori rientranti nella sfera del patrimonio da tutelare; tale attività è propedeutica a tutta una serie di atti che trovano motivazione nell'attività di conservazione e valorizzazione. Il Ministero per esercitare tale attività ha i suoi organi periferici che sono le Soprintendenze: gli istituti periferici per l'ambiente, l'architettura, l'archeologia ed i beni artistici e storici sono 75 e sono distribuiti a se-

conda dell'esperienza e della consistenza territoriale per quanto riguarda ogni specifica materia.

Friuli Venezia Giulia

Il Presidente Bonaldo Stringher, espone il programma della Sezione Friuli che comprende varie cose: in primo luogo cercare di allargare la cerchia dei soci: è stata compiuta una indagine sull'acquisizione di possibili soci facendo un censimento regionale delle dimore vincolate e ricercando poi il proprietario, anche attraverso amici già a conoscenza della nostra Associazione.

Poi si è pensato di programmare una serie di conferenze su argomenti di diretto interesse dei nostri soci in quanto proprietari di dimore storiche, si è avuta l'adesione di parecchi conferenzieri, tra cui l'avv. Mazzetti che terrà una relazione sui furti, in particolare modo quelli su commissione. Poi ci saranno conferenze sul restauro di pitture, dipinti, mobili, tessuti; un altro argomento sarà la difesa dei muri dall'umidità e poi ancora altri di diretto interesse dei proprietari per la difesa delle loro dimore: saranno occasioni per riunire soci e probabili soci.

Inoltre si pensa di fare una conferenza con le altre Associazioni: Italia Nostra - Fai - Istituto dei Castelli, ove si possa chiarire e spiegare che ogni Associazione ha compiti diversi e non rappresenta una duplicazione; sarebbe importante chiarire questo punto perché la domanda sul perché di tante Associazioni è ricorrente e ognuna deve conoscere i propri confini di azione in modo che non agisca a scapito delle altre ma ci si completi a vicenda.

Altra iniziativa è quella di instaurare dei rapporti di collaborazione tra artigiani e proprietari di dimore storiche in maniera che un socio che abbia già usufruito di qualche artigiano valido possa segnalarlo ad altri soci.

Lazio

Il Presidente Venceslao Spalletti Trivelli ha dato le dimissioni dopo anni di intensa attività che ha portato la Sezione Lazio ad un notevole incremento di Soci e ad interessanti iniziative. Come suo successore Spalletti ha proposto al Consiglio della Sezione la nomina di Livia Pediconi Aldobrandi-

ni, eletta all'unanimità.

La Sezione a suo tempo aveva già dato notizia della costituzione di un comitato tecnico-scientifico composto da eminenti studiosi. Due componenti del comitato hanno iniziato la loro collaborazione intervenendo e consigliando un socio in un progetto di restauro.

La Sezione intende costituire un servizio di consulenza legale, fiscale e tributario e affidarlo a professionisti esterni con i quali concordare parcelle particolarmente favorevoli.

Nel 1988, vista l'esperienza positiva delle visite ai cortili di Roma, si vorrebbe organizzare una visita guidata alle cappelle gentilizie.

La Sezione Lazio, al fine di rendere più agevole la ricerca di restauratori e artigiani per il restauro di stoffe, arazzi, cuoi, marmi ecc. vorrebbe realizzare un elenco a disposizione dei soci con le indicazioni dei migliori laboratori.

Liguria

Il Presidente Giovanni Battista Gramatica comunica che nell'ultimo Consiglio, tenutosi in giugno, sono state rinnovate le cariche sociali.

Anche la Sezione Liguria si prefigge di aumentare il numero dei soci con iniziative varie.

La Sezione ha deliberato di nominare soci onorari i due Soprintendenti.

È in progetto un Convegno, presumibilmente nel marzo 1988, sulla salvaguardia dei beni culturali di cui sarà data notizia a tutti i Soci in tempo utile.

Lombardia

La Sezione ha chiuso il 1986 con l'Assemblea generale dei soci. Era presente Niccolò Pasolini dall'Onda, il quale ha chiarito alcuni problemi di carattere giuridico-amministrativo inerenti alla 512/82.

In quella occasione si è discusso sui lavori di restauro in corso alla Villa Litta di Lainate, già Litta Visconti Arese ed ora di proprietà del Comune di Lainate.

La relazione è stata tenuta dal Soprintendente di Milano, Lionello Costanza Fattori, e sono state proiettate interessanti e belle diapositive commentate dall'architetto Rosa Rosa.

Nel passato settembre in concomitanza con l'inaugurazione della «Fontana di Galatea» nel giardino del Nin-

feo, la Sezione ha organizzato una gita sociale, sempre a Villa Litta, per verificare lo stato dei lavori effettuati in questo complesso che costituisce uno dei capolavori architettonici e decorativi della seconda metà del Cinquecento Lombardo; la parte più spettacolare è rappresentata dal Ninfeo con meravigliosi giochi d'acqua, unico esempio dell'arte Lombarda. Il restauro è stato reso possibile per l'intervento della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde.

Anche questa seconda visita è stata guidata dall'arch. Costanza Fattori, sempre sensibile alle iniziative della nostra Associazione.

La Sezione ha curato la raccolta dei dati per il censimento delle Dimore Storiche in provincia di Varese; sono stati presi contatti con l'ISAL (Istituto Storia Arte Lombardia) che aveva già curato un censimento delle Dimore lombarde di proprietà comunale.

La Sezione continuerà la collaborazione con l'ISAL anche in previsione del censimento delle dimore private delle altre province della Lombardia e ha organizzato per il 12 dicembre a Milano un incontro, sempre con l'ISAL, per discutere sui problemi relativi alle Dimore Storiche.

La Sezione, con propri rappresentanti, è stata presente ad alcuni convegni tenutisi in Lombardia, ove sono stati evidenziati i vari problemi che interessano i proprietari di dimore vincolate.

All'inizio del prossimo anno la Sezione terrà l'Assemblea annuale per l'approvazione del conto economico.

Nel 1988 proseguirà la catalogazione di tutte le dimore vincolate esistenti in Lombardia, in modo da poter anche incrementare il numero dei soci lombardi, per ora 215.

Si prevede di organizzare una gita culturale in una località da stabilire.

Marche

La Sezione Marche ha in programma di aumentare il numero dei soci e procedere al censimento dei giardini storici.

Cura i rapporti tra la Soprintendenza ed i propri soci raccomandando a questi ultimi di interpellare la Sezione per qualunque pratica.

La Sezione inoltre bandirà una borsa di studio alla memoria dell'avv. Oreste Ruggeri per un progetto di re-

Notizie

stauro di una dimora storica vincolata delle Marche.

Piemonte

Il Presidente Ippolito Calvi di Bergolo riferisce che nell'ultimo Consiglio Direttivo della Sezione e nella successiva riunione dei delegati di zona sono stati definiti i programmi operativi della Sezione stessa. Per ragioni di spazio riportiamo solo alcuni punti:

1) Il ruolo essenziale svolto dalla nostra Associazione per una nuova politica di turismo culturale di qualità sull'esempio delle Dimore Storiche Europee, anche per favorire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del nostro patrimonio culturale, è ormai indiscusso a livello nazionale ed europeo.

Con legge regionale 5/3/87 n. 12 sono state istituite le "Aziende Promozione Turistiche" in sostituzione dei vecchi E.P.T. Il territorio regionale sarà suddiviso in venti A.P.T. corrispondenti a specifiche aree culturali.

Fra i compiti:

- svolgere attività di promozione e programmazione di attività turistiche;
- fornire supporto tecnico e organizzativo per la commercializzazione del "prodotto turistico";
- organizzare tra l'altro, manifestazioni turistiche e culturali.

Per quanto si riferisce al "turismo culturale e naturalistico" la legge stabilisce di sostenere i programmi volti a "migliorare la fruibilità sotto il profilo turistico dei beni culturali...; favorire il recupero e la valorizzazione ad uso turistico di castelli, residenze e dimore storiche".

La Sezione ha chiesto e ottenuto che la nostra Associazione sia rappresentata in alcune A.P.T. Il numero dei delegati sarà quindi portato a 20.

I delegati dovranno, tra l'altro:

- collaborare al progetto di catalogazione delle dimore storiche che la Sezione ha ormai avviato collaborando attivamente con la Soprintendenza;
- fornire informazioni sulle dimore storiche, parchi e giardini e sui proprietari interessati a partecipare alle iniziative culturali e di valorizzazione promosse e organizzate dall'Associazione;
- collaborare all'organizzazione degli "itinerari storici" e al progetto di "iti-

nerario internazionale" del Ducato di Savoia in collaborazione con le Dimore Storiche francesi.

2) Il Consiglio ha deliberato di dare mandato ad alcuni esperti per formulare proposte di legge che favoriscano il restauro e la valorizzazione attraverso crediti a tasso agevolato, contributi e definizione di idonee convenzioni.

Questo per sostenere soprattutto l'azione del proprietario, punto fondamentale per la salvaguardia del patrimonio esistente e per favorire gli investimenti nelle dimore storiche.

Puglia

Per la Sezione Puglia il Presidente Gennaro Martini Carissimo comunica di aver nominato un delegato per la provincia di Bari nella persona dell'arch. de Pinto in modo da poter aumentare il numero dei soci e con la sua collaborazione poter programmare alcune iniziative per il 1988.

Toscana

Il Presidente Niccolò Rucellai comunica che la Sezione vorrebbe potenziare il numero dei soci soprattutto nel Senese, nel Pisano e nella Lucchesia e a questo proposito nell'ultimo Consiglio Direttivo si è provveduto ad aumentare i consiglieri portandoli a diciotto, di cui otto delle sezioni periferiche.

Le cariche ai vari consiglieri saranno assegnate in linea di massima in questi settori principali: la segreteria di Sezione, un responsabile per la parte promozionale; un responsabile per l'acquisizione di nuovi soci e la catalogazione; la commissione tecnica che si dedica particolarmente all'assistenza ai soci (che già esiste). Inoltre i vari delegati curano i rapporti con le diverse Soprintendenze.

A quanto detto dal Presidente Rucellai sui programmi della Sezione Toscana, occorre aggiungere quello che viene riferito dal consigliere Giovanni Becherucci circa il software da lui approntato per la catalogazione dei beni vincolati, la cui realizzazione è stata possibile grazie anche ai contributi di alcune Casse di Risparmio e del Monte dei Paschi. Il software appena ul-

timato sarà inviato alle altre Sezioni in modo da immettere i dati ed avere così la possibilità di pervenire ad una banca dati a livello nazionale.

Altra iniziativa della Sezione è l'organizzazione di un convegno, per l'anno prossimo, sulle fondazioni private. Il convegno dovrebbe svolgersi con il totale contributo della Cassa di Risparmio e avere risonanza internazionale.

Veneto

Il Presidente Maria Pia Ferri Mistrorigo espone le attività della Sezione già attuate e da attuare: è stata organizzata una riunione a Verona che ha avuto un notevole costo ma ha dato buoni risultati: 10 nuovi soci.

Nel 1988 si vuole incrementare ancora il numero dei soci, soprattutto facendo conoscere l'Associazione in altre aree (Treviso, Belluno, Bassano, Feltre ecc.), ci saranno degli scambi culturali con altre Sezioni (Emilia e Piemonte) e poi si vorrebbe creare un gruppo giovanile per interessare i figli dei soci.

* * *

Patrimonio architettonico

È recentemente apparso nelle librerie, edito per la Multigrafica Editrice, un interessante volume di Pietro Graziani, la cui lettura consigliamo a tutti i soci. Si intitola «Patrimonio architettonico» e tratta degli aspetti di tutela e organizzazione inerenti questi beni, partendo dalla situazione esistente nel 1815 per arrivare a quella attuale e proponendo una analisi comparativa in materia di protezione dei monumenti negli stati membri del Consiglio d'Europa.

Oltre a questi aspetti sono riportate le convenzioni internazionali per la tutela e la salvaguardia del patrimonio dei beni culturali.



ASSOCIAZIONE DIMORE STORICHE ITALIANE

SEDE CENTRALE

Corso Vittorio Emanuele II, 173 - 00186 Roma Tel. 06/6544553, 6512310, 6547426

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

PRESIDENTE ONORARIO:

Gian Giacomo di Thiene
Corso Garibaldi, 2 - 36016 THIENE
(Vicenza)

PRESIDENTE:

Niccolò Pasolini dall'Onda
Piazza Cairoli, 6 - 00186 ROMA

VICE PRESIDENTI:

Ippolito Calvi di Bergolo
Corso Venezia, 40 - 20121 MILANO

Augusta Desideria Pozzi Serafini
Via del Gesù, 70 - 00186 ROMA

Aldo Pezzana Capranica del Grillo
Via Monti Parioli, 39 - 00198 ROMA

CONSIGLIERI:

Pier Fausto Bagatti Valsecchi
Via S. Spirito, 7 - 20121 MILANO

Novello Cavazza
Piazza Fontanella Borghese, 00186 ROMA

Leopoldo Mazzetti
Foro Traiano, 1 - 00187 ROMA

PRESIDENTI DI SEZIONE

ABRUZZO

Aldo M. Arena
Castello di PERETO (AQ)

CALABRIA

Luigi Giannone
c/o UPA
Via Canale Doria - 87100 COSENZA

CAMPANIA

Francesco d'Avalos
Via dei Mille, 48 - 80121 NAPOLI

EMILIA ROMAGNA

Ippolito Bevilacqua Ariosti
Via d'Azeglio, 31 - 40123 BOLOGNA

FRIULI VENEZIA GIULIA

Bonaldo Stringher
Via Poggio Stringher, 2
33035 MARTIGNACCO (UD)

LAZIO

Livia Pediconi Aldobrandini
Corso Vittorio Emanuele II, 173 - 00186 ROMA

LIGURIA

Giovanni Battista Gramatica
Via Ceccardi, 4/15 - 16121 GENOVA

LOMBARDIA

Franco Arese Lucini
Via Visconti di Modrone, 27 - 20122 MILANO

MARCHE

Anna Leopardi di S. Leopardo
Via Leopardi, 14 - 62019 RECANATI (MC)

PIEMONTE e R. A. VALLE D'AOSTA

Ippolito Calvi di Bergolo
Corso Galileo Ferraris, 71 - 10128 TORINO

PUGLIA

Gennaro Martini Carissimo
Via Fratelli Ruspoli, 14 - 00198 ROMA

SICILIA

Giovanni Tortorici di Raffadali
c/o Soc. Sveva
Viale Regione Siciliana, 6776 - 90124 - PALERMO

TOSCANA

Niccolò Rucellai
Via Vigna Nuova, 18 - 50123 FIRENZE

UMBRIA

Alfonso Pucci della Genga
Piazza della Libertà, 7 - 06049 SPOLETO (PG)

VENETO

Maria Pia Ferri Mostrogrigo
S. Stefano 2814 - 30124 VENEZIA

European Union of Historic Houses

PRESIDENT EUHHA

Heike Kamerlingh Onnes
Kasteel Vosbergen
Heerde
Netherlands

AUSTRIA

The sekretariat
Osterreichischer Burgenverein
Postfach 525
Parking 2
Vienna 1 - Austria

BELGIO

Association Royale des Demeures Historique
de Belgique
Prince Alexandre de Merode
Rue Vergote 26
1200 Bruxelles

DANIMARCA

Danish Landowners Association
Bygnings Frednings Forengen
Count Knud Holstein Ledreborg
Ledreborg
Lejre 4320
Denmark

FRANCIA

La Demeure Historique
le Marquis de Breteuil
Hotel de Nesmond
55, Quai de la Tournelle
75005 Paris

GERMANIA

Arbeitskreis für Denkmalschutz der
Arbeitsgemeinschaft der Grundbesitzerverbände
Graf Peter Wolf-Metternich - President Arbeitskreis
Denkmalpflege
Schloss Adelebsen
3404 Adelebsen
Germany

GRAN BRETAGNA

Historic Houses Association
Commander Saunders Watson
38 Ebury Street
London Swiwlou

IRLANDA

Historic Irish Tourists Houses and
Gardens Association
Hitha
3^a Castle Street,
Dalkey
Dublin - Ireland (Segretary: Mr. Fred Martin)

ITALIA

Associazione Dimore Storiche Italiane
Corso Vittorio Emanuele II, 173
00186 Roma

NETHERLANDS

Stichting Behoud Particuliere
Historische Buinplaatsen
(Castellum Nostrum Foundation)
Heike Kamerlingh-Onnes
Kasteel Vosbergen
Heerde
Netherlands

SPAGNA

Associacion Espanola de Amigos de los Castillos
Senor Luis Moreno de Cala
Eduardo Dato
17-8 Madrid-Spain

SVEZIA

Sveriges Jordägareförbund
Count Carl-Gabriel de Moerner
Espelunda
71023 Glanshammar
Sweden

SVIZZERA

Domus Antiqua Elvetica
1787 - MUR - CH.

LE DIMORE STORICHE

Autorizzazione Tribunale di Roma n. 369/85 del 19.7.1985

Redazione e Direzione Amministrativa: Corso Vittorio Emanuele II, 173 - 00186 Roma - Tel. 06/6547426

Comitato di redazione:

Maresti Massimo
Direttore Responsabile

Raffaello Raschi
Consulente Editoriale

Maria Lidia Gallucci
Segretaria di Redazione.

Redazione:

Ippolito Calvi di Bergolo
Luciana Masetti de Concina
Niccolò Pasolini dall'Onda
Alfonso Pucci della Genga
Augusta D. Pozzi Serafini
Luciana Premoli

TIPOGRAFIA L'Economica VIA TEATRO VALLE, 40 - TEL. 6541573

